



2024/1108

23.5.2024

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1108 DELLA COMMISSIONE**

**del 13 marzo 2024**

**che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'aeronavigabilità iniziale dei sistemi aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione e il regolamento delegato (UE) 2019/945 per quanto riguarda i sistemi aeromobili senza equipaggio e gli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 58, paragrafo 1, e l'articolo 61, paragrafo 1, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 56 del regolamento (UE) 2018/1139 sulla conformità degli aeromobili senza equipaggio, in considerazione della natura delle operazioni degli aeromobili senza equipaggio e del rischio che esse comportano, stabilisce che, a seconda di tale rischio e natura, può essere prescritto un certificato per la progettazione, la produzione e il mantenimento di aeromobili senza equipaggio e dei loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto.
- (2) Conformemente all'articolo 56 del regolamento (UE) 2018/1139, l'articolo 40 del regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce i requisiti per la certificazione dei sistemi aeromobili senza equipaggio.
- (3) L'articolo 58, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1139 prevede che le condizioni e le procedure per il rilascio del certificato prescritto di cui all'articolo 55 di tale regolamento possano basarsi sui requisiti essenziali di progettazione di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2018/1139 e sui requisiti di prestazione ambientale di cui all'allegato III del medesimo regolamento o consistere in tali requisiti.
- (4) Il regolamento (UE) n. 748/2012 <sup>(3)</sup> che stabilisce i requisiti per la progettazione e la produzione di aeromobili civili, nonché di motori, eliche e parti da installarvi, dovrebbe essere adattato per affrontare le specificità dei sistemi aeromobili senza equipaggio.
- (5) Tra tali specificità figura il dispositivo di controllo remoto di aeromobili senza equipaggio, come definito dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1139. Tale dispositivo è definito come «unità di controllo e monitoraggio» dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1110 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (6) L'esercizio in sicurezza degli aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione richiede che l'unità di controllo e monitoraggio sia soggetta alle medesime procedure in base alle quali vengono rilasciati i certificati per gli aeromobili senza equipaggio, determinando che lo stesso processo di certificazione si applica ai sistemi aeromobili senza equipaggio in quanto questi ultimi sono composti dall'aeromobile senza equipaggio e dalla sua unità di controllo e monitoraggio.

<sup>(1)</sup> GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2019/945/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/945/oj)).

<sup>(3)</sup> Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione) (OJ L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj>).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1110 della Commissione, del 10 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l'aeronavigabilità iniziale dei sistemi aeromobili senza equipaggio soggetti a certificazione e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda le norme e le procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L, 2024/1110 del 17.5.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/1110/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1110/oj)).

- (7) I sistemi aeromobili senza equipaggio più leggeri dell'aria presentano un rischio intrinseco per soggetti terzi, sebbene inferiore a quello di altre configurazioni di aeromobili senza equipaggio, e pertanto possono essere impiegati senza la necessità di rilasciare un certificato per la progettazione.
- (8) La verifica della progettazione di sistemi aeromobili senza equipaggio specificamente progettati o modificati per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici può essere condotta senza la necessità di rilasciare un certificato di omologazione, perché sono tipicamente impiegati in ambienti a rischio minore.
- (9) Il mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio per i quali è richiesto un certificato di omologazione dovrebbe essere conforme al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1107 della Commissione <sup>(5)</sup>, mentre la conformità non è richiesta per i sistemi aeromobili senza equipaggio destinati a essere utilizzati in operazioni per le quali non è richiesto un certificato di omologazione in conformità all'articolo 40, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/945, anche se il fabbricante ha scelto di farne richiesta.
- (10) Al fine di fornire ai portatori di interessi il tempo sufficiente per garantire la conformità rispetto al nuovo quadro normativo per l'aeronavigabilità iniziale dei sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) certificati, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° maggio 2025,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

### Modifiche del regolamento (UE) n. 748/2012

Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

- (1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché per i requisiti in materia di idoneità delle imprese di progettazione e di produzione (rifusione);»

- (2) l'articolo 1 è così modificato:

- a) il paragrafo 1 è così modificato:

- i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Il presente regolamento, in conformità degli articoli 19, 58 e 62 del regolamento (UE) 2018/1139 (\*), stabilisce i requisiti tecnici comuni e le procedure amministrative per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale o la dichiarazione di conformità dei prodotti, delle parti, delle pertinenze, delle unità di controllo e monitoraggio e dei componenti di unità di controllo e monitoraggio, specificando:

(\*) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>)»

(5) Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull'approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti (ELI: GU L, 2024/1107 del 17.5.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/1107/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj)).

- ii) le lettere f) e g) sono sostituite dalle seguenti:
  - «f) l'identificazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio;
  - g) l'omologazione di determinate parti e pertinenze e di determinati componenti di unità di controllo e monitoraggio;»;
- b) il paragrafo 2 è così modificato:
  - i) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
    - «c) «parte 21»: i requisiti e le procedure per la certificazione di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché delle imprese di progettazione e di produzione stabiliti nell'allegato I del presente regolamento;
    - d) «parte 21 Light»: i requisiti e le procedure per la certificazione o la dichiarazione di conformità del progetto di aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio destinati principalmente all'uso nell'aviazione sportiva e da diporto, e dei relativi prodotti e parti, e per la dichiarazione di idoneità alla progettazione e alla produzione delle imprese stabiliti nell'allegato Ib (parte 21 Light) del presente regolamento;»;
  - ii) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
    - «f) «articolo»: qualsiasi parte o pertinenza idonea all'impiego in aeromobili civili e qualsiasi componente di unità di controllo e monitoraggio;»;
  - iii) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
    - «h) «EPA»: lo European Part Approval. Lo «European Part Approval» di un articolo indica che l'articolo è stato fabbricato secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto e dell'unità di controllo e monitoraggio in oggetto, fatta eccezione per gli articoli ETSO;»;
  - iv) sono aggiunte le seguenti lettere l), m), n), o) e p):
    - «l) «unità di controllo e monitoraggio» (*control and monitoring unit - CMU*): il dispositivo di controllo e monitoraggio remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139;
    - m) «componente di unità di controllo e monitoraggio»: qualsiasi elemento dell'unità di controllo e monitoraggio;
    - n) «installazione dell'unità di controllo e monitoraggio»: il processo di integrazione di componenti di unità di controllo e monitoraggio in un ambiente fisico idoneo a tale scopo, secondo una serie di istruzioni di installazione e collaudo, affinché l'unità di controllo e monitoraggio installata possa essere utilizzata per l'esercizio di un aeromobile senza equipaggio;
    - o) «sistema aeromobile senza equipaggio» (*unmanned aircraft system - UAS*): un aeromobile senza equipaggio, quale definito all'articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139, e la sua unità di controllo e monitoraggio;
    - p) «aeromobile con capacità di decollo e atterraggio verticale» (*VTOL-capable aircraft - VCA*): un aeromobile a motore, più pesante dell'aria, diverso da un velivolo o un aerogiro, in grado di effettuare il decollo e l'atterraggio verticale (*vertical take-off and landing - VTOL*) per mezzo di unità di sollevamento/spinta utilizzate per fornire portanza durante il decollo e l'atterraggio.»;
- (3) l'articolo 2 è così modificato:
  - (1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Omologazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio»
  - (2) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
    - «1. È previsto il rilascio di certificati di omologazione per prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, come specificato nell'allegato I (parte 21).»;

(3) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga al paragrafo 1, possono essere rilasciati in alternativa i certificati di cui all'allegato Ib (parte 21 Light) per i seguenti prodotti diversi dagli aeromobili senza equipaggio:»;

(4) al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga ai paragrafi 1 e 2, è possibile rilasciare in alternativa una dichiarazione di conformità del progetto, come specificato all'allegato Ib (parte 21 Light), per i seguenti prodotti diversi dagli aeromobili senza equipaggio:»;

(4) l'articolo 8 è così modificato:

(1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Un'impresa responsabile della progettazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, o delle relative modifiche o riparazioni, è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in linea con le disposizioni di cui all'allegato I (parte 21).»;

(2) al paragrafo 5, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga al paragrafo 1, l'impresa la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all'Unione può dimostrare la propria idoneità mediante il possesso di un certificato rilasciato da quello Stato relativamente al prodotto, alla parte, alla pertinenza, all'unità di controllo e monitoraggio o al componente di unità di controllo e monitoraggio oggetto della richiesta in conformità dell'allegato I (parte 21), a condizione che:»;

(5) l'articolo 9 è così modificato:

(1) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Un'impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I (parte 21). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per le parti, le pertinenze o i componenti di unità di controllo e monitoraggio che sono fabbricati da un'impresa e la cui installazione, in conformità all'allegato I (parte 21), è consentita in un prodotto omologato senza la necessità di essere accompagnata da un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA).

2. In deroga al paragrafo 1, il fabbricante, la cui sede principale di attività è ubicata in uno Stato non appartenente all'Unione, può dimostrare la propria idoneità con il possesso di un certificato per il prodotto, la parte, la pertinenza, l'unità di controllo e monitoraggio o il componente di unità di controllo e monitoraggio a cui si fa riferimento, emesso da quello Stato, a condizione che siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) lo Stato sia lo Stato di fabbricazione;

b) l'Agenzia abbia stabilito che il sistema di tale Stato prevede lo stesso livello indipendente di controllo della conformità previsto dal presente regolamento, attraverso un sistema equivalente per l'approvazione delle imprese, oppure attraverso un intervento diretto dell'autorità competente di tale Stato.»;

(2) al paragrafo 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la fabbricazione di parti, pertinenze e componenti di unità di controllo e monitoraggio che possono essere installati in un prodotto omologato, conformemente all'allegato I (parte 21), senza la necessità di essere accompagnate da un certificato di ammissione in servizio (modulo 1 AESA).»;

(6) l'allegato I (parte 21) è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

## Articolo 2

**Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/945**

Il regolamento delegato (UE) 2019/945 è così modificato:

(1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il punto 3) è sostituito dal seguente:

«3) “sistema aeromobile senza equipaggio” (*unmanned aircraft system* - UAS): un aeromobile senza equipaggio, quale definito all'articolo 3, punto 30), del regolamento (UE) 2018/1139 (\*), e la sua unità di controllo e monitoraggio;»

(\*) Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj>)»

b) il punto 38) è sostituito dal seguente:

«38) “unità di controllo e monitoraggio” (*control and monitoring unit* - CMU): il dispositivo di controllo e monitoraggio remoto di aeromobili senza equipaggio, quale definito all'articolo 3, punto 32), del regolamento (UE) 2018/1139;»

c) il punto 39) è sostituito dal seguente:

«39) “collegamento C2”: il collegamento dati tra l'aeromobile senza equipaggio e la CMU ai fini della gestione del volo;»

(2) l'articolo 40 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La progettazione, produzione e manutenzione degli UAS che soddisfano una delle seguenti condizioni devono essere certificate:

- a) hanno una dimensione caratteristica pari o superiore a 3 m e sono progettati per essere utilizzati al di sopra di assembramenti di persone, fatto salvo il caso in cui l'UA sia più leggero dell'aria;
- b) sono progettati per il trasporto di persone;
- c) sono progettati per il trasporto di merci pericolose e richiedono un'elevata robustezza al fine di attenuare i rischi di danni a terzi in caso di incidente;
- d) sono destinati a essere impiegati in operazioni nella categoria «specifica» di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 e l'autorità competente ha concluso che, conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/947, sulla base della valutazione dei rischi condotta dall'operatore UAS conformemente all'articolo 11 di tale regolamento, il rischio operativo non può essere attenuato in maniera adeguata senza una certificazione dell'UAS.»

b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis. Il paragrafo 1 non si applica agli UAS specificatamente progettati o modificati per scopi di ricerca, sperimentazione o scientifici e suscettibili di essere prodotti in un numero molto limitato. L'esercizio di tali UAS sarà soggetto a un permesso di volo in conformità all'allegato I, capitolo B, del regolamento (UE) n. 748/2012.»

c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Un UAS che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere conforme ai requisiti applicabili stabiliti dai regolamenti (UE) n. 748/2012 (\*) e (UE) 2015/640 (\*\* ) della Commissione e dal regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione (\*\*\*) ;

(\*) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2012/748/oj>).

(\*\*) Regolamento (UE) 2015/640 della Commissione, del 23 aprile 2015, relativo a specifiche di aeronavigabilità supplementari per determinati tipi di operazioni e che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 18, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/640/oj>).

(\*\*\*) Regolamento delegato (UE) 2024/1107 della Commissione, del 13 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate per il mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull'approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti (GU L del 2024/1107, 17.5.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_del/2024/1107/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1107/oj))»

d) è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis. Gli UAS certificati per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1 devono essere conformi ai requisiti applicabili stabiliti dai regolamenti (UE) n. 748/2012 e (UE) 2015/640.»;

(3) l'allegato è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

### Articolo 3

#### Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

## ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

(1) il titolo della parte 21 è sostituito dal seguente:

"Certificazione di aeromobili e relativi prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio, nonché di imprese di progettazione e di produzione";

(2) l'indice ("Indice") è così modificato:

a) il titolo del punto 21.A.2 è sostituito dal seguente:

"21.A.2 Adempimenti da parte di una persona diversa dal richiedente/titolare di un certificato";

b) il titolo del punto 21.A.35 è sostituito dal seguente:

"Prove in volo";

c) il titolo del punto 21.A.115 è sostituito dal seguente:

"21.A.115 Requisiti per l'approvazione di modifiche di maggiore entità sotto forma di certificato di omologazione supplementare";

d) il titolo del punto 21.A.128 è sostituito dal seguente:

21.A.128 "Prove: motori, eliche e unità di controllo e monitoraggio (CMU)";

e) il titolo del capitolo K della sezione A è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO K — PARTI, PERTINENZE E COMPONENTI DI UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU)";

f) il titolo del punto 21.A.303 è sostituito dal seguente:

"21.A.303 Conformità ai requisiti applicabili";

g) il titolo del punto 21.A.305 è sostituito dal seguente:

"21.A.305 Approvazione di parti, pertinenze e componenti di unità di controllo e monitoraggio (CMU)";

h) è aggiunto il seguente nuovo titolo del punto 21.A.308:

"21.A.308 Ammissibilità di un componente per l'installazione su un'unità di controllo e monitoraggio (CMU)";

i) il titolo del capitolo Q della sezione A è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI, PERTINENZE, UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU) E COMPONENTI DI CMU";

j) il titolo del punto 21.A.801 è sostituito dal seguente:

"21.A.801 Identificazione di prodotti e unità di controllo e monitoraggio (CMU)";

k) il titolo del punto 21.A.804 è sostituito dal seguente:

"21.A.804 Identificazione di parti, pertinenze e componenti di unità di controllo e monitoraggio (CMU)";

l) il titolo del capitolo K della sezione B è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO K — PARTI, PERTINENZE E COMPONENTI DI UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU)";

m) il titolo del capitolo Q della sezione B è sostituito dal seguente:

"CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI, PERTINENZE, UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU) E COMPONENTI DI CMU";

- (3) il punto 21.A.2 è sostituito dal seguente:

**"21.A.2 Adempimenti da parte di una persona diversa dal richiedente/titolare di un certificato**

Le azioni e gli obblighi cui deve adempiere il richiedente o il titolare di una certificazione relativa a un prodotto, una parte, una pertinenza, un'unità di controllo e monitoraggio (CMU) o un componente di CMU in virtù della presente sezione possono essere espletati in sua vece da altre persone fisiche o giuridiche, a condizione che il suddetto richiedente o titolare dimostri di avere stipulato con tali entità accordi atti a garantire che le responsabilità del titolare della certificazione siano trasferite correttamente al momento e in seguito.";

- (4) il punto 21.A.3A è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (\*) e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di omologazione, un certificato di omologazione ristretto, un certificato di omologazione supplementare, un'autorizzazione ETSO, un'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità, o qualsiasi altra approvazione pertinente che si ritiene rilasciata a norma del presente regolamento, deve:

1. istituire e mantenere un sistema per raccogliere, indagare e analizzare le segnalazioni di non conformità al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze e distinguere le non conformità la cui segnalazione è obbligatoria a norma del punto 3 e quelle segnalate su base volontaria. Se la sede principale di attività è situata in uno Stato membro è possibile istituire un unico sistema per soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei relativi atti di esecuzione e del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione. Il sistema di segnalazione deve comprendere:
  - i) segnalazioni e informazioni relative ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altre non conformità che hanno o possono avere ripercussioni negative sul mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto, della parte, della pertinenza, dell'UAS, della CMU o del componente di CMU oggetto del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto, del certificato di omologazione supplementare, dell'autorizzazione ETSO, dell'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altra approvazione pertinente che si ritiene rilasciata a norma del presente regolamento;
  - ii) errori, quasi incidenti e pericoli non contemplati al punto i);
2. mettere a disposizione di tutti gli operatori del prodotto, della parte, della pertinenza, dell'UAS, della CMU o del componente di CMU e, su richiesta, di ogni persona autorizzata a norma di altri atti di esecuzione o delegati le informazioni relative al sistema istituito in conformità al punto 1 e alle modalità di fornitura delle segnalazioni e delle informazioni relative ad avarie, malfunzionamenti, difetti o altre non conformità di cui al punto 1.i);
3. segnalare all'Agenzia qualsiasi avaria, malfunzionamento, difetto o altra non conformità che sia emersa o emerso in merito a un prodotto, una parte, una pertinenza, un UAS, una CMU o un componente di CMU oggetto del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto, del certificato di omologazione supplementare, dell'autorizzazione ETSO, dell'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di qualsiasi altra approvazione pertinente che si ritiene rilasciata a norma del presente regolamento e che ha determinato o può determinare condizioni di non sicurezza.

(\*) Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pag. 18).";



b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) Fatti salvi il regolamento (UE) n. 376/2014 e i relativi atti delegati e di esecuzione, ogni persona fisica o giuridica che detiene o ha richiesto un certificato di approvazione dell'impresa di produzione a norma del capitolo G della presente sezione, o che fabbrica un prodotto, una parte, una pertinenza, un UAS, una CMU o un componente di CMU a norma del capitolo F della presente sezione, deve:

1. istituire e mantenere un sistema per raccogliere e valutare le segnalazioni di non conformità, comprese le segnalazioni di errori, quasi incidenti e pericoli, al fine di individuare le tendenze negative o far fronte a eventuali carenze e distinguere le non conformità la cui segnalazione è obbligatoria a norma dei punti 2 e 3 della presente lettera e quelle segnalate su base volontaria. Per le imprese con sede principale di attività in uno Stato membro è possibile istituire un unico sistema per soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 376/2014 e dei relativi atti di esecuzione e del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione;
2. segnalare al titolare dell'approvazione del progetto responsabile tutti i casi in cui prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU siano stati messi in servizio dall'impresa di produzione e abbiano rivelato, in seguito, eventuali divergenze dai dati di progettazione applicabili, e indagare con il titolare dell'approvazione del progetto per individuare le divergenze che potrebbero determinare condizioni di non sicurezza;
3. segnalare all'autorità competente dello Stato membro responsabile in conformità al punto 21.1 e all'Agenzia le divergenze individuate in conformità al punto 21.A.3A, lettera b), punto 2, che potrebbero determinare condizioni di non sicurezza;
4. se l'impresa di produzione agisce in qualità di fornitore di un'altra impresa di produzione, segnalare anche a quest'ultima tutti i casi in cui prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU forniti abbiano rivelato, in seguito, eventuali divergenze dai dati di progettazione applicabili.";

(5) il punto 21.A.3B è sostituito dal seguente:

**"21.A.3B Direttive di aeronavigabilità**

(a) Per "direttiva di aeronavigabilità" si intende un documento, emanato o adottato dall'Agenzia, che prescrive le azioni da eseguire a carico di un aeromobile o di una CMU al fine di ripristinare un adeguato livello di sicurezza, laddove il livello di sicurezza di detto aeromobile o UAS o di detta CMU rischi palesemente di essere compromesso.

(b) L'Agenzia deve emanare una direttiva di aeronavigabilità quando:

1. ha determinato la presenza di una condizione di non sicurezza in un aeromobile, un UAS o una CMU, risultato di una carenza dell'aeromobile stesso, o di un motore, un'elica, una parte o una pertinenza installati a bordo oppure risultato di una carenza della CMU o di un componente di CMU; e
2. vi è probabilità che la condizione di cui sopra si manifesti o interessi anche altri aeromobili o UAS o altre CMU.

(c) Quando l'Agenzia decreta l'emanazione di una direttiva di aeronavigabilità per correggere la condizione di non sicurezza di cui alla lettera b), o per richiedere l'esecuzione di una verifica, il titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto, del certificato di omologazione del tipo supplementare, dell'approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell'autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del presente regolamento, deve procedere come segue:

1. proporre l'azione correttiva adeguata o le verifiche del caso, o entrambe, e sottoporre i dettagli delle proposte all'Agenzia per l'approvazione; e
2. ottenuta l'approvazione delle proposte di cui al punto 1 da parte dell'Agenzia, rendere disponibili i dati descrittivi adeguati e le istruzioni esecutive a tutti gli operatori o proprietari noti del prodotto, della parte, della pertinenza, dell'UAS, della CMU o del componente di CMU e, su richiesta, a ogni persona tenuta al rispetto della direttiva di aeronavigabilità.

(d) Le direttive di aeronavigabilità devono contenere perlomeno le seguenti informazioni:

1. l'identificazione della condizione di non sicurezza;
2. l'identificazione dell'aeromobile interessato o della CMU interessata;
3. l'azione o le azioni correttive richieste;
4. il termine ultimo per l'attuazione delle azioni correttive;
5. la data di entrata in vigore della direttiva di aeronavigabilità.”;

(6) al punto 21.A.4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

”b) il sostegno adeguato del continuo mantenimento dell'aeronavigabilità di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU.”;

(7) al punto 21.A.5, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

”a) quando progetta, modifica o ripara un prodotto, una parte, una pertinenza, un UAS, una CMU o un componente di CMU, istituire un sistema di conservazione della documentazione e conservare le informazioni/i dati di progettazione pertinenti; tali informazioni/dati devono essere messi a disposizione dell'Agenzia al fine di fornire le informazioni/i dati necessari per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto, della parte, della pertinenza, dell'UAS, della CMU o del componente di CMU, il mantenimento della validità dei dati di idoneità operativa e la conformità ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

b) quando fabbrica un prodotto, una parte, una pertinenza, una CMU o un componente di CMU, registrare i dettagli del processo di produzione riguardanti la conformità del prodotto, della parte, della pertinenza, della CMU o del componente di CMU ai dati di progettazione applicabili e i requisiti imposti ai propri partner e fornitori, e mettere tali dati a disposizione della rispettiva autorità competente al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto, della parte, della pertinenza, della CMU o del componente di CMU;

c) per quanto riguarda i permessi di volo:

1. conservare i documenti prodotti per definire e giustificare le condizioni di volo e metterli a disposizione dell'Agenzia e della rispettiva autorità competente dello Stato membro al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, dell'UAS e della CMU;
2. quando rilascia un permesso di volo in virtù del privilegio concesso alle imprese approvate, conservare i documenti a esso associati, compresi la documentazione relativa alle ispezioni e i documenti a sostegno dell'approvazione delle condizioni di volo e del rilascio del permesso di volo stesso, e metterli a disposizione dell'Agenzia e della rispettiva autorità competente dello Stato membro responsabile della supervisione dell'impresa, al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile, dell'UAS e della CMU.”;

(8) il punto 21.A.6 è sostituito dal seguente:

#### ”21.A.6 **Manuali**

Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto o di un certificato di omologazione supplementare deve:

- a) redigere, conservare ed aggiornare gli originali di tutti i manuali o delle modifiche introdotte nei manuali indicati nelle premesse di omologazione applicabili, nelle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili e nei requisiti di protezione ambientale applicabili per il prodotto, l'UAS, la CMU o l'articolo, e fornirne copia all'Agenzia, su richiesta;
- b) per gli aeromobili senza equipaggio, stabilire se è necessaria l'installazione di una CMU in un ambiente fisico e fornire all'operatore tutte le istruzioni necessarie per l'installazione della CMU e per l'ammissione in servizio di tale installazione in conformità all'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) xxxx/xxxx della Commissione.”;

(9) il punto 21.A.7 è sostituito dal seguente:

**"21.A.7 Istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità**

- a) Il titolare di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di un certificato di omologazione supplementare, di un'approvazione di una modifica di progetto o di un progetto di riparazione deve, nel dimostrare la conformità alle premesse di omologazione applicabili stabilite e comunicate dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.80, elaborare le istruzioni necessarie a garantire il mantenimento delle norme di aeronavigabilità relative al tipo di aeromobile, UAS e CMU e a qualsiasi parte o a qualsiasi componente di CMU ad essi associata per tutta la vita operativa dell'aeromobile o dell'UAS o fare riferimento a tali istruzioni.
- b) Almeno una serie di istruzioni complete per il mantenimento dell'aeronavigabilità devono essere fornite dal titolare di:
1. un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto a tutti i possessori noti di uno o più prodotti, UAS o CMU al momento della consegna o al rilascio del primo certificato di aeronavigabilità o certificato ristretto di aeronavigabilità per l'aeromobile interessato, a seconda di quale delle due scadenze sia posteriore;
  2. un certificato di omologazione supplementare o un'approvazione di modifica di progetto a tutti gli operatori noti del prodotto, dell'UAS o della CMU interessato o interessata dalla modifica al momento della riammissione in servizio del prodotto modificato o della CMU modificata;
  3. un'approvazione di un progetto di riparazione a tutti gli operatori noti del prodotto interessato o della CMU interessata dalla riparazione al momento della riammissione in servizio del prodotto o della CMU su cui il progetto di riparazione è stato realizzato. I prodotti, le parti, le pertinenze, le CMU o i componenti di CMU riparati possono essere riammessi in servizio prima del completamento delle relative istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, ma solo per un periodo di funzionamento limitato e d'accordo con l'Agenzia.
- Detti titolari di un'approvazione del progetto di riparazione devono successivamente rendere disponibili tali istruzioni, su richiesta, a tutte le persone tenute a rispettarle.
- c) In deroga a quanto stabilito alla lettera b), il titolare del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto può ritardare fino a dopo l'entrata in servizio del prodotto o della CMU, oppure del prodotto modificato o della CMU modificata, la messa a disposizione di una parte delle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, relative alle istruzioni esecutive a lungo termine a carattere programmato, ma deve renderle disponibili prima che l'uso di tali informazioni sia richiesto in relazione al prodotto o al prodotto modificato.
- d) Il titolare dell'approvazione del progetto che è tenuto a fornire istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità alla lettera b) deve altresì rendere disponibili le modifiche a tali istruzioni a tutti gli operatori noti del prodotto o dell'UAS interessato o della CMU interessata dalla modifica e, su richiesta, a tutte le altre persone chiamate al rispetto di tali modifiche. Tale titolare dell'approvazione del progetto deve dimostrare all'Agenzia, su richiesta, l'adeguatezza del processo relativo alla messa a disposizione delle modifiche alle istruzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità in conformità alla presente lettera.”;

(10) al punto 21.A.9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- ”a) concedere all'autorità competente l'accesso a strutture, prodotti, parti, pertinenze, CMU, componenti di CMU, documenti, registri, dati, processi, procedure o qualsiasi altro materiale al fine di riesaminare segnalazioni, effettuare ispezioni o eseguire prove in volo e a terra o assistervi, secondo necessità, al fine di verificare la conformità iniziale e continua dell'impresa ai requisiti applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati e di esecuzione;”;

(11) il punto 21.A.11 è sostituito dal seguente:

**"21.A.11 Finalità**

Il presente capitolo definisce la procedura per il rilascio di certificati di omologazione del tipo per prodotti e CMU e certificati ristretti di omologazione del tipo per aeromobili e stabilisce altresì i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di detti certificati.”;

(12) il punto 21.A.15 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

”b) Le domande di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto devono comprendere almeno i dati descrittivi preliminari del prodotto, dell’UAS o della CMU e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l’omologazione. Devono inoltre comprendere un programma di certificazione per la dimostrazione di conformità ai sensi del punto 21.A.20 o essere integrate, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da tutti gli elementi seguenti:

- 1) una descrizione dettagliata del progetto di tipo, comprendente tutte le configurazioni da omologare;
- 2) le caratteristiche di funzionamento e i limiti operativi proposti;
- 3) l’uso previsto del prodotto, dell’UAS o della CMU e il tipo di operazioni per le quali è richiesta l’omologazione;
- 4) una proposta relativa alle premesse iniziali di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, preparata in conformità ai requisiti e alle opzioni di cui ai punti 21.B.80, 21.B.82 e 21.B.85;
- 5) una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti di conformità;
- 6) una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto e dell’UAS, sulla protezione dell’ambiente o sulla sicurezza della CMU. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai punti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell’Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità;
- 7) un calendario di esecuzione del progetto, comprese le tappe principali.”;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

”e) La domanda di certificato di omologazione o di certificato di omologazione ristretto di un velivolo o aerogiro di grandi dimensioni è valida per cinque anni e la domanda di qualunque altro certificato di omologazione o certificato di omologazione ristretto è valida per tre anni, ad eccezione del caso in cui il richiedente dimostri, al momento della domanda, che il prodotto, l’UAS o la CMU richiede tempi più lunghi per la dimostrazione e per la dichiarazione della conformità e ottenga l’accordo dell’Agenzia in tal senso.”;

(13) il punto 21.A.19 è sostituito dal seguente:

**”21.A.19 Modifiche che richiedono un nuovo certificato di omologazione del tipo**

Ogni persona fisica o giuridica che propone una modifica ad un prodotto deve presentare una nuova domanda di omologazione se l’Agenzia ritiene che la modifica del progetto, della potenza, della spinta o della massa sia di entità tale da richiedere una completa rivalutazione dell’osservanza delle premesse di omologazione applicabili.

Ogni persona fisica o giuridica che propone una modifica ad un UAS o una CMU deve presentare una nuova domanda di omologazione se l’Agenzia ritiene che la modifica del progetto sia di entità tale da richiedere una completa rivalutazione dell’osservanza delle premesse di omologazione applicabili.”;

(14) al punto 21.A.20, lettera d), il punto 2) è sostituito dal seguente:

”2) che non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto, dell’UAS o della CMU per gli impieghi per i quali è richiesta l’omologazione.”;

(15) il punto 21.A.21 è sostituito dal seguente:

**”21.A.21 Requisiti per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto**

a) Al fine di ottenere il rilascio di un certificato di omologazione per un prodotto o una CMU oppure di un certificato di omologazione ristretto di aeromobile per un aeromobile che non soddisfa i requisiti essenziali di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2018/1139, il richiedente deve:

- 1) dimostrare la propria conformità operativa in conformità al punto 21.A.14;
- 2) dimostrare la conformità ai sensi del punto 21.A.20;
- 3) per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di aeromobile, dimostrare che il motore o l’elica, o entrambi, se installati sull’aeromobile:
  - i) è stato omologato, è stata omologata o sono stati omologati con apposito certificato emesso o stabilito ai sensi del presente regolamento; oppure
  - ii) è conforme o sono conformi alle premesse di omologazione di aeromobili stabilite per gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio, o alle premesse di omologazione di UAS per gli aeromobili senza equipaggio, e ai requisiti di protezione ambientale definiti e comunicati dall’Agenzia come necessari a garantire la sicurezza in volo dell’aeromobile;
- 4) per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di aeromobile senza equipaggio:
  - i) dimostrare la conformità alle premesse di omologazione di UAS in conformità al punto 21.B.80;
  - ii) dimostrare che la CMU dispone di un certificato di omologazione rilasciato in conformità al presente regolamento, se la CMU è stata certificata separatamente dall’aeromobile senza equipaggio.

b) In deroga alla lettera a), punto 2), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), il richiedente ha diritto ad ottenere il rilascio del certificato di omologazione o del certificato di omologazione ristretto di aeromobile prima di avere dimostrato la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, a condizione che dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.”;

(16) il punto 21.A.31 è sostituito dal seguente:

**”21.A.31 Progetto di tipo**

a) Il progetto di tipo deve comprendere:

- 1) i disegni, le specifiche e l’elenco di tali disegni e specifiche, necessari a definire la configurazione e le caratteristiche di costruzione del prodotto, dell’UAS o della CMU che è stato dimostrato o è stata dimostrata conforme alle premesse di omologazione ed ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
- 2) le informazioni sui materiali, nonché sui processi e metodi di fabbricazione e montaggio del prodotto e della CMU, necessari a garantirne la conformità;
- 3) la sezione approvata relativa alle limitazioni di aeronavigabilità, nelle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, come definito nelle specifiche di certificazione applicabili; e
- 4) qualsiasi altro dato che consenta, per confronto, la determinazione dell’aeronavigabilità e, se pertinente, delle caratteristiche ambientali di prodotti successivi e CMU successive di tipo identico.

b) Tutti i progetti di tipo devono essere adeguatamente identificati.”;

(17) al punto 21.A.33, lettera b), punto 1), il punto ii) è sostituito dal seguente:

”ii) che le parti dei prodotti e i componenti di CMU siano adeguatamente conformi ai disegni del progetto di tipo in esame; e”;

(18) il punto 21.A.35 è così modificato:

(a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

”b) Il richiedente deve eseguire tutte le prove in volo che l’Agenzia ritiene necessarie al fine di determinare:

- 1) la conformità alle premesse di omologazione e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e
- 2) se vi siano garanzie sufficienti che l’aeromobile, le sue parti, le sue pertinenze, l’UAS e la CMU siano affidabili e funzionino correttamente per gli aeromobili, gli UAS e le CMU da certificare secondo il presente allegato, fatta eccezione per:
  - i) veleggiatori, diversi dai veleggiatori senza equipaggio, e veleggiatori a motore, diversi dai veleggiatori a motore senza equipaggio;
  - ii) aerostati e dirigibili definiti in ELA1 o ELA2;
  - iii) velivoli, diversi dai velivoli senza equipaggio, con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 2 722 kg.”;

b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

”f) Le prove in volo prescritte alla lettera b) punto 2) devono includere:

- 1) per gli aeromobili diversi da quelli senza equipaggio:
  - i) le ore di volo che l’Agenzia ritiene necessarie al fine di garantire che la sicurezza di funzionamento sia dimostrata prima che l’aeromobile entri in servizio, e che devono essere almeno pari a 150 ore;
  - ii) in particolare, per gli aeromobili dotati di motori a turbina di un tipo non utilizzato in precedenza su aeromobili omologati, almeno 300 ore di esercizio con una serie completa di motori conformi a un certificato di omologazione del tipo;
- 2) per gli UAS e le CMU, le ore di volo che l’Agenzia ritiene necessarie, considerando il grado di complessità della progettazione dell’aeromobile e della CMU e il loro rischio per la sicurezza, al fine di garantire che la sicurezza di funzionamento sia dimostrata prima che l’aeromobile e la CMU entrino in servizio.”;

(19) il punto 21.A.41 è sostituito dal seguente:

#### ”21.A.41 **Certificato di omologazione**

Il certificato di omologazione e il certificato di omologazione ristretto devono comprendere il progetto di tipo, le limitazioni operative, le istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità, la scheda tecnica di omologazione per l’aeronavigabilità e le emissioni, le premesse di omologazione ed i requisiti di protezione ambientale applicabili in relazione ai quali l’Agenzia ha registrato la conformità, nonché tutte le altre condizioni o limitazioni prescritte per il prodotto, l’UAS o la CMU nelle specifiche di certificazione e nei requisiti di protezione ambientale applicabili. Il certificato di omologazione ed il certificato di omologazione ristretto dell’aeromobile devono inoltre comprendere le premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, i dati di idoneità operativa e la scheda tecnica di omologazione acustica. La scheda tecnica del certificato di omologazione e del certificato di omologazione ristretto dell’aeromobile deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni di CO<sub>2</sub> e la scheda tecnica del certificato di omologazione del motore deve comprendere le rilevazioni relative alla conformità ai limiti delle emissioni dei motori.”;

(20) al punto 21.A.90B, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

”1) relative a:

- i) velivoli con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 5 700 kg;

- ii) aerogiri con una MTOM inferiore o pari a 3 175 kg;
- iii) veleggiatori o veleggiatori a motore, aerostati e dirigibili, quali definiti in ELA1 o ELA2;
- iv) aeromobili con capacità di decollo e atterraggio verticale con una MTOM inferiore o pari a 5 700 kg;”;

(21) il punto 21.A.91 è sostituito dal seguente:

**”21.A.91 Classificazione delle modifiche a un certificato di omologazione**

Le modifiche a un certificato di omologazione devono essere classificate come modifiche di ”minore entità” e ”maggiore entità”. Una ”modifica di minore entità” non ha un effetto significativo sulla massa, sull’equilibrio, sulla resistenza strutturale, sull’affidabilità, sulle caratteristiche operative, sui dati di idoneità operativa o su altre caratteristiche che incidono sull’aeronavigabilità del prodotto o dell’UAS o sulle sue caratteristiche ambientali, o non ha un effetto significativo sull’affidabilità, sulle caratteristiche operative o su altre caratteristiche che incidono sull’aeronavigabilità della CMU. Fatto salvo il disposto del punto 21.A.19, tutte le altre modifiche devono essere considerate ”modifiche di maggiore entità” ai sensi del presente capitolo. Modifiche di maggiore e minore entità sono soggette ad approvazione in conformità al punto 21.A.95 o 21.A.97, a seconda dei casi, e devono essere opportunamente identificate.”;

(22) al punto 21.A.93, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

”b) La domanda deve comprendere un programma di certificazione per dimostrare la conformità ai sensi del punto 21.A.20, o essere integrata, dopo la presentazione della domanda iniziale, da tale programma, costituito da:

- 1) una descrizione della modifica che specifichi:
  - i) la configurazione o le configurazioni del prodotto, dell’UAS o della CMU nel certificato di omologazione cui afferisce la modifica in questione;
  - ii) tutti gli aspetti del prodotto, dell’UAS o della CMU nel certificato di omologazione, compresi i manuali già approvati, modificati o interessati dalla modifica; e
  - iii) quando la modifica riguarda i dati di idoneità operativa, le eventuali modifiche necessarie ai dati di idoneità operativa;
- 2) l’identificazione di ogni ulteriore controllo necessario a dimostrare che la modifica e gli aspetti da essa interessati sono conformi alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e
- 3) per una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione:
  - i) una proposta relativa alle premesse iniziali di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale, preparata in conformità ai requisiti e alle opzioni di cui al punto 21.A.101;
  - ii) una proposta relativa alla scomposizione del programma di certificazione in gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità, compresa una proposta concernente le modalità di rispondenza e i relativi documenti di conformità;
  - iii) una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa o ai requisiti di protezione ambientale applicabili e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto o dell’UAS, sulla protezione dell’ambiente o sulla sicurezza della CMU. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai punti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell’Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e
  - iv) un calendario di esecuzione del progetto, comprese le tappe principali.”;

(23) il punto 21.A.95 è così modificato:

a) alla lettera b), il punto 4) è sostituito dal seguente:

"4) se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto o della CMU per gli impieghi per i quali è richiesta l'omologazione.";

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) In deroga alla lettera a), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di minore entità a un certificato di omologazione di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima che tali dati di idoneità operativa siano effettivamente utilizzati.";

(24) al punto 21.A.97, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) In deroga ai punti 2) e 3) della lettera b), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione di un aeromobile può essere approvata prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima che tali dati di idoneità operativa siano effettivamente utilizzati.";

(25) al punto 21.A.101, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

"a) Una modifica di maggiore entità di un certificato di omologazione e gli aspetti interessati da tale modifica devono essere conformi alle specifiche di certificazione applicabili al prodotto o all'UAS modificato o alla CMU modificata alla data della domanda di modifica o alle specifiche di certificazione diventate applicabili dopo tale data in conformità alla lettera f). La validità della domanda deve essere determinata in conformità al punto 21.A.93, lettera c). Il prodotto modificato o l'UAS modificato deve inoltre essere conforme ai requisiti di protezione ambientale definiti dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.85.

b) Salvo quanto previsto alla lettera h), in deroga alla lettera a), un precedente emendamento di una specifica di certificazione di cui alla lettera a) e di qualsiasi altra specifica di certificazione direttamente correlata può essere utilizzato in una qualsiasi delle seguenti situazioni, a meno che il precedente emendamento non sia diventato applicabile prima della data di applicabilità delle specifiche di certificazione corrispondenti cui fa riferimento il certificato di omologazione:

1) una modifica che l'Agenzia non ritiene significativa; per determinare se una determinata modifica è significativa, l'Agenzia deve analizzarla nel contesto di tutte le modifiche pertinenti apportate in precedenza al progetto, nonché di tutte le revisioni delle specifiche di certificazione applicabili, cui fa riferimento il certificato di omologazione del prodotto o della CMU. Devono essere automaticamente considerate significative le modifiche che soddisfano uno dei criteri seguenti:

i) la configurazione generale o i principi di costruzione non sono mantenuti;

ii) viene meno la validità dei presupposti utilizzati per l'omologazione del prodotto, dell'UAS o della CMU da modificare;

2) ogni sistema, parte, pertinenza o componente di CMU che l'Agenzia non ritiene sia interessato/a dalla modifica;

3) ogni aspetto, sistema, parte, pertinenza o componente di CMU interessato/a dalla modifica, in relazione ai quali l'Agenzia ritenga che la conformità alle specifiche di certificazione di cui alla lettera a) non contribuisca concretamente al livello di sicurezza del prodotto modificato, dell'UAS modificato o della CMU modificata o sia irrealizzabile.";

(26) al punto 21.A.108, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) di tutti gli operatori dell'aeromobile sottoposto a modifica noti dell'UE, almeno una serie completa di modifiche ai dati di idoneità operativa preparata in conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa debbano essere utilizzati da un'organizzazione di addestramento o da un operatore UE; e";



(27) il punto 21.A.115 è così modificato:

a) alla lettera b), punto 5), il punto ii) è sostituito dal seguente:

”ii) se il titolare del certificato di omologazione ha accettato di collaborare con il titolare del certificato di omologazione supplementare per garantire l'adempimento di ogni obbligo per quanto concerne il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato, dell'UAS modificato o della CMU modificata, in conformità ai punti 21.A.44 e 21.A.118A.”;

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

”c) In deroga alla lettera b), punti 3) e 4), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), il richiedente ha diritto a ottenere il rilascio di un certificato di omologazione supplementare di un aeromobile prima di avere dimostrato la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, a condizione che dimostri la conformità prima della data in cui tali dati debbano essere effettivamente utilizzati.”;

(28) il punto 21.A.117 è sostituito dal seguente:

**”21.A.117 Modifiche della parte di un prodotto coperta da un certificato di omologazione supplementare**

a) Le modifiche di minore entità apportate alla parte di un prodotto, di un UAS o di una CMU coperta da un certificato di omologazione del tipo supplementare devono essere classificate ed approvate in conformità al capitolo D.

b) Tutte le modifiche di maggiore entità della parte di un prodotto, di un UAS o di una CMU coperta da omologazione supplementare devono essere approvate con un certificato di omologazione del tipo supplementare separato, ai sensi del presente capitolo.

c) In deroga alla lettera b), una modifica di maggiore entità della parte di un prodotto, di un UAS o di una CMU coperta da un'omologazione di tipo supplementare trasmessa dal titolare di tale omologazione può essere approvata come modifica al certificato supplementare del tipo esistente.”;

(29) al punto 21.A.118A, lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:

”2) implicitamente derivanti dalla collaborazione con il titolare del certificato di omologazione del tipo ai sensi del punto 21.A.115, lettera b), punto 5.ii);”;

(30) al punto 21.A.120B, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

”a) di tutti gli operatori dell'aeromobile sottoposto a modifica noti dell'UE, almeno una serie completa di modifiche ai dati di idoneità operativa preparata in conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, prima che i dati di idoneità operativa siano utilizzati da un'organizzazione di addestramento o da un operatore UE; e”;

(31) il punto 21.A.121 è sostituito dal seguente:

**”21.A.121 Finalità**

a) Il presente capitolo definisce la procedura per la dimostrazione della conformità ai dati di progettazione applicabili di prodotti, parti, pertinenze, CMU e componenti di CMU da fabbricarsi a cura di un'impresa di produzione non approvata ai sensi del capitolo G.

b) Il presente capitolo stabilisce gli obblighi del fabbricante di un prodotto, una parte, una pertinenza, una CMU e un componente di CMU fabbricati in conformità al presente capitolo.”;

(32) il punto 21.A.122 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

”Ogni persona fisica o giuridica può inoltrare domanda di dimostrazione della conformità di singoli prodotti, parti, pertinenze, CMU e componenti di CMU ai sensi del presente capitolo, purché.”;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

”a) il richiedente detenga o abbia richiesto un’approvazione relativa al progetto di tale prodotto, parte, pertinenza, CMU e componente di CMU; oppure”;

(33) il punto 21.A.124 è sostituito dal seguente:

”21.A.124 **Domanda**

a) Le richieste di autorizzazione a procedere alla dimostrazione della conformità di singoli prodotti, parti, pertinenze, CMU e componenti di CMU ai sensi del presente capitolo devono essere inoltrate nella forma e nei modi stabiliti dall’autorità competente.

b) Dette richieste devono contenere quanto segue.

1) A seconda del caso, prove evidenti che:

i) il rilascio di un’approvazione dell’impresa di produzione ai sensi del capitolo G sarebbe inopportuno; oppure

ii) la certificazione o l’approvazione di un prodotto, una parte, una pertinenza, un UAS, una CMU o un componente di CMU ai sensi del presente capitolo è necessaria in attesa del rilascio di un’approvazione dell’impresa di produzione ai sensi del capitolo G;

2) Una sintesi delle informazioni richieste al punto 21.A.125A, lettera b).”;

(34) il punto 21.A.125A è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

”L’autorità competente rilascerà al richiedente un’autorizzazione a procedere alla dimostrazione di conformità di singoli prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU ai sensi del presente capitolo, dopo che il richiedente:”;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

”a) avrà istituito un sistema di verifica della produzione che assicuri che tutti i prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU sono conformi ai dati di progettazione applicabili e sono in grado di funzionare in condizioni di sicurezza;”;

(35) al punto 21.A.125C, lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:

”3. l’impresa di produzione è in grado di fornire all’autorità competente prove da cui risulti che mantiene un controllo soddisfacente della fabbricazione di prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU sulla base dell’autorizzazione a procedere;”;

(36) il punto 21.A.126 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

”1) i materiali nuovi e le parti acquistate o subappaltate siano quelli specificati nei dati di progettazione;”;

b) alla lettera a), il punto 3) è sostituito dal seguente:

”3) i processi, le tecniche di fabbricazione ed i metodi di montaggio che possono incidere sulla qualità e sulla sicurezza del prodotto, della parte, della pertinenza, dell’UAS, della CMU o del componente di CMU finiti siano applicati in conformità alle specifiche accettate dall’autorità competente;”;

c) alla lettera a), il punto 4) è sostituito dal seguente:

”4) le modifiche al progetto, ivi compresa la sostituzione di materiali, siano state approvate ai sensi del presente allegato e sottoposte a controllo prima di essere incorporate nel prodotto, nella parte, nella pertinenza, nell’UAS, nella CMU o nel componente di CMU finiti;”;

d) alla lettera b), i punti 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:

"4) i materiali e le parti di scarto siano tenuti separati e chiaramente identificati in modo da evitare che vengano installati nel prodotto, nella parte, nella pertinenza, nell'UAS, nella CMU o nel componente di CMU finiti;

5) i materiali e le parti che sono ritirati a causa di divergenze dal progetto di tipo o dalle specifiche di produzione, e di cui si deve valutare un'eventuale installazione nel prodotto, nella parte, nella pertinenza, nell'UAS, nella CMU o nel componente di CMU finiti, siano sottoposti a una procedura approvata di revisione progettuale e di fabbricazione. I materiali e le parti dichiarati idonei in virtù di tale procedura devono essere adeguatamente identificati e sottoposti a ulteriore verifica se si rende necessaria una riparazione o rilavorazione. I materiali e le parti che vengono scartati nel corso di tale procedura devono essere contrassegnati ed eliminati in modo tale da garantire che non siano incorporati nel prodotto finito.";

(37) il punto 21.A.128 è sostituito dal seguente:

**"21.A.128 Prove: motori, eliche e unità di controllo e monitoraggio (CMU)**

I produttori di motori, eliche o CMU fabbricati conformemente al presente capitolo devono sottoporre ogni motore, elica a passo variabile o CMU ad un opportuno test funzionale, come specificato nella documentazione del titolare del certificato del tipo, allo scopo di determinarne l'idoneità in tutta la gamma di operazioni per cui è omologato/a e valutare così gli elementi salienti della conformità al punto 21.A.125A, lettera a).";

(38) il punto 21.A.129 è sostituito dal seguente:

**"21.A.129 Obblighi dell'impresa di produzione**

Il fabbricante di un prodotto, una parte, una pertinenza, una CMU o un componente di CMU realizzati ai sensi del presente capitolo è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) mettere ogni prodotto, parte, pertinenza, CMU o componente di CMU a disposizione dell'autorità competente per eventuali controlli;
- b) conservare nel luogo di fabbricazione i dati tecnici ed i disegni necessari a determinare la conformità del prodotto, della parte, della pertinenza, della CMU o del componente di CMU ai dati di progettazione applicabili;
- c) gestire il sistema di verifica della produzione che garantisce che ogni prodotto, parte, pertinenza, CMU o componente di CMU è conforme ai dati di progettazione ed è in condizione di funzionare in sicurezza;
- d) fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione del tipo, del certificato di omologazione del tipo ristretto o dell'approvazione del progetto, nell'affrontare le azioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU fabbricati;
- e) garantire la conformità al capitolo A della presente sezione.";

(39) il punto 21.A.130 è sostituito dal seguente:

**"21.A.130 Dichiarazione di conformità**

- a) I fabbricanti di prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU fabbricati ai sensi del presente capitolo devono presentare una dichiarazione di conformità, il modulo AESA 52 (cfr. l'appendice VIII), per l'aeromobile completo, o il modulo AESA 1 per altri prodotti, altre parti, pertinenze, CMU o altri componenti di CMU (cfr. l'appendice I). La dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata che ricopra un incarico di responsabilità nell'impresa di fabbricazione.

- b) La dichiarazione di conformità deve comprendere quanto indicato di seguito:
- 1) per ogni prodotto, parte, pertinenza, CMU o componente di CMU, una dichiarazione attestante che il prodotto, la parte, la pertinenza, la CMU o il componente di CMU è conforme ai dati di progettazione approvati ed è in condizione di funzionare in sicurezza;
  - 2) per ogni aeromobile, una dichiarazione attestante che l'aeromobile è stato sottoposto a verifiche al suolo ed in volo in conformità al punto 21.A.127, lettera a);
  - 3) per ogni motore, elica a passo variabile o CMU, una dichiarazione attestante che il motore, l'elica a passo variabile o la CMU sono stati sottoposti dal fabbricante a un test funzionale finale, in conformità al punto 21.A.128;
  - 4) inoltre, nel caso di requisiti di protezione ambientale:
    - i) una dichiarazione attestante che il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e
    - ii) una dichiarazione attestante che il velivolo completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO<sub>2</sub> applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.
- c) I fabbricanti dei prodotti, delle parti, delle pertinenze, delle CMU o dei componenti di CMU di cui alla lettera a) devono presentare una dichiarazione di conformità aggiornata per la convalida da parte dell'autorità competente in una delle seguenti situazioni:
- 1) in occasione del trasferimento di proprietà iniziale del prodotto, della parte, della pertinenza, della CMU o del componente di CMU;
  - 2) in occasione della richiesta di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità dell'aeromobile;
  - 3) in occasione della richiesta di rilascio del primo documento di aeronavigabilità per l'ammissione in servizio per un motore, un'elica, una parte, una pertinenza, una CMU e un componente di CMU.
- d) L'autorità competente convalida la dichiarazione di conformità controfirmandola se, dopo le verifiche del caso, ritiene che il prodotto, la parte, la pertinenza, la CMU o il componente di CMU sia conforme ai dati di progettazione applicabili ed in condizione di funzionare in sicurezza.”;

(40) il punto 21.A.131 è sostituito dal seguente:

”21.A.131 **Finalità**

Il presente capitolo stabilisce:

- a) la procedura di rilascio di un'approvazione dell'impresa di produzione per un'impresa di produzione che dimostra la conformità di prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU ai dati di progettazione applicabili;
- b) i diritti ed i doveri dei richiedenti e dei titolari di dette approvazioni.”;

(41) al punto 21.A.139, la lettera d) è così modificata:

a) il punto 1) è sostituito dal seguente:

- ”1) garantire che ciascun prodotto, parte, pertinenza, CMU o componente di CMU fabbricato dall'impresa o da suoi partner, oppure fornito da terzi o a questi subappaltato sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, consentendo in tal modo l'esercizio dei privilegi di cui al punto 21.A.163;”;

b) al punto 2), il punto iii) è sostituito dal seguente:

- ”iii) la verifica del fatto che i prodotti, le parti, i materiali, gli equipaggiamenti, le CMU o i componenti di CMU, ivi compresi gli articoli forniti nuovi o utilizzati dagli acquirenti dei prodotti, siano quelli specificati nei dati di progettazione applicabili;”;

(42) il punto 21.A.147 è sostituito dal seguente:

**"21.A.147 Modifiche del sistema di gestione della produzione**

Dopo il rilascio del certificato di approvazione dell'impresa di produzione, ogni modifica del sistema di gestione della produzione rilevante ai fini della dimostrazione di conformità o dell'aeronavigabilità e delle caratteristiche di protezione ambientale di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU deve essere approvata dall'autorità competente prima di essere realizzata. L'impresa di produzione deve presentare all'autorità competente una domanda di approvazione in cui dimostra che manterrà la conformità al presente allegato.";

(43) il punto 21.A.151 è sostituito dal seguente:

**"21.A.151 Termini di approvazione**

I termini di approvazione identificano l'entità dei lavori ed i prodotti o le categorie di parti e pertinenze, o entrambi, le CMU o i componenti di CMU, o entrambi, per le quali/i quali il titolare gode dei privilegi definiti nel punto 21.A.163.

Questi termini sono considerati parte integrante dell'approvazione di un'impresa di produzione.";

(44) al punto 21.A.159, lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. l'impresa di produzione è in grado di fornire all'autorità competente prove da cui risulti che mantiene un controllo soddisfacente della fabbricazione di prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU sulla base dell'approvazione;"

(45) il punto 21.A.163 è così modificato:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nel caso di aeromobili completi omologati e dietro presentazione, per gli aeromobili e gli UAS, di una dichiarazione di conformità (modulo AESA 52) rilasciata in conformità dei punti 21.A.174 e 21.A.204 del presente allegato o dei punti 21.L.A.143, lettera c), e 21.L.A.163 dell'allegato Ib (parte 21 Light), ottenere un certificato di aeronavigabilità per gli aeromobili e un certificato acustico, senza ulteriori dimostrazioni;"

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) per altri prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU, rilasciare certificati di ammissione in servizio (modulo AESA 1) in conformità del capitolo G del presente allegato o del capitolo G dell'allegato Ib (parte 21 Light) senza ulteriori dimostrazioni;"

(46) il punto 21.A.165 è così modificato:

a) la lettera c) è così modificata:

i) il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) determinare che altri prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU siano completi e conformi ai dati di progettazione approvati, oltre che in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, prima di rilasciare un modulo AESA 1 per certificarne la conformità ai dati di progettazione approvati o dichiarati e che siano in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento;"

ii) il punto 4) è sostituito dal seguente:

"4) controllare che gli altri prodotti, parti, pertinenze, CMU o componenti di CMU siano conformi ai dati applicabili, prima di rilasciare un modulo AESA 1 quale certificazione di conformità;"

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) fornire assistenza al titolare del certificato di omologazione o di altra approvazione del progetto, o alla persona fisica o giuridica che ha presentato una dichiarazione di conformità del progetto a norma della sezione A, capitolo C, dell'allegato Ib (parte 21 Light), nell'affrontare le azioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità in relazione a prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU fabbricati;"

(47) al punto 21.A.174, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

”b) Le domande di certificazione di aeronavigabilità o di certificazione ristretta di aeronavigabilità devono comprendere:

- 1) la classe del certificato di aeronavigabilità per la quale è stata presentata una domanda;
- 2) per gli aeromobili nuovi:
  - i) una dichiarazione di conformità:
    - rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b); oppure
    - rilasciata a norma del punto 21.A.130 e convalidata dall'autorità competente; oppure
    - per gli aeromobili importati, una dichiarazione di conformità rilasciata a norma del punto 21.A.163, lettera b), o, nel caso di aeromobili importati conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento, una dichiarazione dell'autorità esportatrice comprovante la conformità dell'aeromobile a un progetto approvato dall'Agenzia;
  - ii) uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico, quando prescritto dalle specifiche di certificazione applicabili per un particolare aeromobile; e
  - iii) il manuale di volo, quando prescritto dalle specifiche di certificazione applicabili per un particolare aeromobile;
- 3) per gli aeromobili usati originari di:
  - i) uno Stato membro, un certificato di revisione dell'aeronavigabilità rilasciato in conformità dell'allegato I (parte M) o dell'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione (\*) o dell'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) .../ ... della Commissione;
  - ii) un paese terzo:
    - una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente dello Stato in cui l'aeromobile è, o è stato, registrato, comprovante lo stato di aeronavigabilità dell'aeromobile nel suo registro all'atto del trasferimento;
    - uno schema di peso e bilanciamento con i requisiti di carico, quando prescritto dalle specifiche di certificazione applicabili per un particolare aeromobile;
    - il manuale di volo, quando prescritto dai codici di aeronavigabilità per lo specifico aeromobile;
    - la documentazione storica per stabilire i parametri di produzione, modifica e manutenzione dell'aeromobile, comprese tutte le limitazioni connesse a un certificato ristretto di aeronavigabilità rilasciato conformemente a quanto stabilito al punto 21.B.327;
    - una raccomandazione per il rilascio di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato ristretto di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità a seguito di una revisione dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 (\*) o di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità in conformità dell'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o dell'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) .../ ... della Commissione [”C(2024)1569” OP: aggiungere il numero di adozione];
    - la data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità e, se si applicano i parametri dell'annesso 16, volume III, della convenzione di Chicago, i dati relativi ai valori metrici di CO<sub>2</sub>.”;

(\*) Regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, del 26 novembre 2014, sul mantenimento dell'aeronavigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle organizzazioni e del personale autorizzato a tali mansioni (GU L 362 del 17.12.2014, pag. 1).

(48) al punto 21.A.179, lettera a), punto 2), il punto i) è sostituito dal seguente:

”i) su esibizione del precedente certificato di aeronavigabilità e di un certificato di revisione dell'aeronavigabilità valido rilasciato in conformità dell'allegato I (parte M) o dell'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 o dell'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) .../ ... della Commissione [”C (20241569” OP: aggiungere il numero di adozione], a seconda dei casi;”;

(49) al punto 21.A.239, la lettera d) è così modificata:

a) il punto 1) è sostituito dal seguente:

”1) istituire, attuare e mantenere un sistema per il controllo e la supervisione della progettazione, delle modifiche di progetto e delle riparazioni di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU cui si applicano i termini di approvazione; tale sistema deve:

- i) comprendere una funzione di aeronavigabilità atta a garantire che la progettazione di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU, o le relative modifiche di progetto e riparazioni, siano conformi alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
- ii) garantire che l'impresa di progettazione adempia correttamente alle proprie responsabilità in conformità del presente allegato e dei termini dell'approvazione rilasciata a norma del punto 21.A.251;”;

b) il punto 3) è sostituito dal seguente:

”3) specificare in che modo il sistema di gestione della progettazione valuta l'idoneità di parti, pertinenze o componenti di CMU progettati da partner o subappaltatori, o dei compiti svolti da questi ultimi, secondo metodi definiti in procedure scritte.”;

(50) il punto 21.A.243 è così modificato:

a) alla lettera a), il primo comma è sostituito dal seguente:

”a) Nell'ambito del sistema di gestione della progettazione, l'impresa di progettazione deve elaborare e fornire all'Agenzia un manuale che descriva, direttamente o mediante riferimenti incrociati, l'impresa, le strategie, i processi e le procedure pertinenti, il tipo di lavoro di progettazione e le categorie di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU per i quali o le quali l'impresa di progettazione è titolare di un'approvazione DOA, come indicato nei termini di approvazione rilasciati in conformità al punto 21.A.251 e, ove opportuno, le interfacce con i suoi partner o subappaltatori e il controllo degli stessi.”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

”b) Se parti, pertinenze, componenti di CMU o modifiche dei prodotti, degli UAS o delle CMU sono progettati da partner o subappaltatori, il manuale deve contenere una dichiarazione relativa al modo in cui l'impresa di progettazione è in grado di dimostrare, per tutte le parti o le pertinenze o tutti i componenti di CMU, la conformità a norma del punto 21.A.239, lettera d), punto 2); il manuale deve altresì contenere, direttamente o mediante riferimenti incrociati, descrizioni delle attività di progettazione e della struttura organizzativa di partner o subappaltatori e informazioni in merito, nella misura necessaria a elaborare tale dichiarazione.”;

(51) al punto 21.A.245, lettera e), il punto 1 è sostituito dal seguente:

”1. che il personale di tutte le divisioni tecniche sia all'altezza, per numero ed esperienza, dei compiti assegnati, e sia stato investito di poteri sufficienti a svolgerli, e che le strutture, gli equipaggiamenti e la sistemazione consentano al personale di soddisfare i requisiti in materia di aeronavigabilità, dati di idoneità operativa e protezione ambientale stabiliti per il prodotto, l'UAS o la CMU;”;

(52) il punto 21.A.247 è sostituito dal seguente:

**"21.A.247 Modifiche del sistema di gestione della progettazione**

Una volta concessa l'approvazione DOA, qualsiasi modifica al sistema di gestione della progettazione, di natura significativa ai fini della dimostrazione della conformità o dell'aeronavigabilità, dei dati di idoneità operativa e dei requisiti di protezione ambientale del prodotto, della parte, della pertinenza, dell'UAS, della CMU o del componente di CMU, deve essere approvata dall'Agenzia prima di essere realizzata. L'impresa di progettazione deve presentare all'Agenzia una domanda di approvazione che dimostri, sulla base delle modifiche del manuale proposte, che manterrà la conformità al presente allegato.";

(53) il punto 21.A.251 è sostituito dal seguente:

**"21.A.251 Termini di approvazione**

I termini di approvazione devono identificare i tipi di progettazione e le categorie di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU o componenti di CMU per i quali l'impresa di progettazione è stata approvata, oltre che le funzioni e i compiti che essa è autorizzata a espletare in materia di aeronavigabilità, dati di idoneità operativa e caratteristiche ambientali dei prodotti, degli UAS o dei componenti di CMU. Per le approvazioni DOA che riguardano omologazioni o autorizzazioni ETSO per propulsori ausiliari (*auxiliary power unit - APU*), i termini di approvazione devono contenere anche l'elenco dei prodotti, delle CMU o degli APU. I termini di approvazione sono definiti quale parte integrante dell'approvazione DOA.";

(54) al punto 21.A.259, lettera a), il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. l'impresa di progettazione è in grado di fornire all'Agenzia prove per dimostrare che il suo sistema di gestione della progettazione garantisce un controllo e una supervisione soddisfacenti della progettazione dei prodotti e delle CMU nonché delle relative riparazioni e modifiche nell'ambito dell'approvazione;"

(55) al punto 21.A.263, la lettera c) è così modificata:

a) il punto 5) è sostituito dal seguente:

"5) approvare determinati progetti di riparazione di maggiore entità di prodotti, CMU o APU a norma del capitolo M del presente allegato;"

b) al punto 7), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) controlli la configurazione dell'aeromobile, dell'UAS o della CMU, e;"

(56) al punto 21.A.265, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) far sì che la progettazione dei prodotti, degli UAS o delle CMU, o delle relative modifiche e riparazioni, sia conforme alle premesse di omologazione, alle specifiche tecniche relative alle dichiarazioni, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale applicabili e non presenti caratteristiche che pregiudichino la sicurezza;"

(57) il titolo del capitolo K della sezione A è sostituito dal seguente:

**"CAPITOLO K — PARTI, PERTINENZE E COMPONENTI DI UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU)";**

(58) il punto 21.A.301 è sostituito dal seguente:

**"21.A.301 Finalità**

Il presente capitolo definisce la procedura relativa all'approvazione di parti, pertinenze e componenti di CMU.";



(59) il punto 21.A.303 è sostituito dal seguente:

**"21.A.303 Conformità ai requisiti applicabili**

La dimostrazione della conformità di parti, pertinenze e componenti di CMU da installare in un prodotto omologato o in una CMU deve avvenire:

- a) unitamente alle procedure di omologazione di cui al capitolo B, D o E per il prodotto, l'UAS o la CMU in cui essi devono essere installati; oppure
- b) ove opportuno, nell'ambito delle procedure di autorizzazione ETSO di cui al capitolo O; oppure
- c) per le parti standard, conformemente alle norme ufficialmente riconosciute.";

(60) il punto 21.A.305 è sostituito dal seguente:

**"21.A.305 Approvazione di parti, pertinenze e componenti di unità di controllo e monitoraggio (CMU)**

Laddove l'approvazione di una parte o pertinenza oppure di un componente di CMU sia una premessa fondamentale per il diritto dell'Unione<sup>(1)</sup> o tenendo conto delle misure dell'Agenzia di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 748/2012, detta parte o pertinenza oppure detto componente di CMU dovrà essere conforme ai parametri ETSO o alle specifiche che l'Agenzia giudicherà equivalenti in quel determinato caso.";

(61) è inserito il seguente nuovo punto 21.A.308:

**"21.A.308 Ammissibilità di un componente per l'installazione su un'unità di controllo e monitoraggio (CMU)**

- a) Un componente di CMU critico per il funzionamento previsto dell'UAS, come stabilito dal titolare dell'approvazione del progetto e concordato con l'Agenzia, può essere installato in una CMU purché sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento, sia contrassegnato in conformità al capitolo Q e sia accompagnato da un certificato di ammissione in servizio (modulo AESA 1).
- b) Un componente di CMU non ritenuto critico per il funzionamento previsto dell'UAS, come stabilito dal titolare dell'approvazione del progetto e concordato con l'Agenzia, può essere installato in una CMU purché:
  - 1) il componente di CMU sia in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento; e
  - 2) l'installatore sia in possesso di un documento rilasciato dalla persona o dall'impresa che ha fabbricato il componente di CMU che dichiari il nome e l'identificazione del componente, la conformità del componente ai relativi dati di progettazione e che contenga la data di rilascio.";

(62) il punto 21.A.431A è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Il presente capitolo definisce la procedura di approvazione di un progetto di riparazione di un prodotto, di una parte, di una pertinenza, di una CMU o di un componente di CMU e stabilisce altresì i diritti ed i doveri del richiedente e del titolare di tale approvazione.";

b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) Con "riparazione" si intende l'eliminazione del danno e/o il ripristino della condizione di aeronavigabilità, successivamente alla messa in servizio iniziale, a cura del fabbricante di un prodotto, di una parte, di una pertinenza, di una CMU o di un componente di CMU.

d) L'eliminazione del danno mediante sostituzione di parti, pertinenze o componenti di CMU, senza richiedere un'attività di progettazione, è da considerarsi un intervento di manutenzione, non soggetto quindi ad approvazione ai sensi del presente allegato.";

<sup>(1)</sup> [Elenco degli atti applicabili da inserire come nota a piè di pagina].

(63) al punto 21.A.431B, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

"1) relative a:

- i) velivoli con una massa massima al decollo (MTOM) inferiore o pari a 5 700 kg;
- ii) aerogiri con una MTOM inferiore o pari a 3 175 kg;
- iii) veleggiatori o veleggiatori a motore, aerostati e dirigibili, quali definiti in ELA1 o ELA2;
- iv) aeromobili con capacità di decollo e atterraggio verticale con una MTOM inferiore o pari a 5 700 kg;"

(64) al punto 21.A.432C, lettera b), il punto 6 è sostituito dal seguente:

"6. una proposta di valutazione dei gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità che affronti la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione e le potenziali conseguenze di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto, dell'UAS o della CMU. La valutazione proposta deve contemplare almeno gli elementi di cui ai punti da 1) a 4) del punto 21.B.100, lettera a). Sulla base di tale valutazione la domanda deve comprendere una proposta relativa alla partecipazione dell'Agenzia nella verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità; e";

(65) al punto 21.A.433, lettera a), i punti 3) e 4) sono sostituiti dai seguenti:

- "3) se non è stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto, dell'UAS o della CMU per l'impiego per il quale è richiesta l'omologazione;
- 4) se il richiedente ha specificato di avere fornito i dati di certificazione sulla base di un accordo con il titolare dei dati del certificato di omologazione in conformità al punto 21.A.432C, lettera b), punto 7):
  - i) se il titolare ha comunicato di non avere alcuna obiezione tecnica alle informazioni trasmesse a norma della lettera a), punto 2) del presente punto; e
  - ii) se il titolare ha accettato di collaborare con il titolare dell'approvazione del progetto di riparazione per garantire l'adempimento di tutti gli obblighi concernenti il mantenimento dell'aeronavigabilità del prodotto modificato, dell'UAS modificato o della CMU modificata in conformità al punto 21.A.451;"

(66) al punto 21.A.439, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Le parti, le pertinenze e i componenti di CMU da utilizzare nelle riparazioni devono essere fabbricati conformemente ai dati di produzione basati su tutte le informazioni di progetto necessari forniti dal titolare dell'approvazione del progetto di riparazione:"

(67) il punto 21.A.441 è sostituito dal seguente:

**"21.A.441 Esecuzione delle riparazioni**

- a) L'esecuzione di una riparazione deve essere effettuata a norma dell'allegato I (parte M), capitolo C, o dell'allegato V ter (parte ML), capitolo C, del regolamento (UE) n. 1321/2014, o dell'allegato I (parte ML.UAS), capitolo C, del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, [sul mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull'approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti. "C(2024)1569". OP: aggiungere il numero di adozione] o da un'impresa di produzione approvata in conformità al capitolo G del presente allegato, in virtù del privilegio di cui al punto 21.A.163, lettera d).
- b) L'impresa di progettazione deve fornire all'impresa che esegue la riparazione tutte le istruzioni necessarie per l'installazione.";

(68) al punto 21.A.445, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Quando un danno a un prodotto, a una parte, a una pertinenza, a una CMU o a un componente di CMU non viene riparato, e non è coperto da dati precedentemente approvati, le conseguenze sul piano dell'aeronavigabilità possono essere determinate unicamente:"

(69) il punto 21.A.708 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

”a) la o le configurazioni per cui è richiesto il permesso di volo, compresa, per gli aeromobili senza equipaggio, la configurazione della CMU utilizzata per controllare l'aeromobile;”;

b) la lettera b) è così modificata:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

”le eventuali condizioni o limitazioni necessarie per l'utilizzo sicuro dell'aeromobile, tra cui;”;

ii) è aggiunto il seguente nuovo punto 7):

”7) per gli aeromobili senza equipaggio, disposizioni e istruzioni specifiche per l'esercizio e il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'UAS o della CMU;”;

c) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

”d) il metodo usato per il controllo della configurazione dell'aeromobile, compresa, per gli aeromobili senza equipaggio, la configurazione della CMU utilizzata per controllare l'aeromobile, in modo da garantire il rispetto delle condizioni stabilite.”;

(70) al punto 21.A.711, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

”d) Un'impresa approvata può rilasciare un permesso di volo (modulo AESA 20b, cfr. appendice IV) in virtù del privilegio concesso in conformità all'allegato V quater (parte CAMO), punto CAMO.A.125, o all'allegato V quinquies (parte CAO), punto CAO.A.095, del regolamento (UE) n. 1321/2014 oppure all'allegato II (parte CAO.UAS), punto CAO.UAS.095, del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, *[sul mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull'approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti. "C(2024)1569" OP: aggiungere il numero di adozione]* a seconda dei casi, se le condizioni di volo di cui al punto 21.A.708 del presente allegato sono state approvate in conformità al punto 21.A.710 del presente allegato;”;

(71) il titolo del capitolo Q è sostituito dal seguente:

**”CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI, PERTINENZE, UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU) E COMPONENTI DI CMU”;**

(72) il punto 21.A.801 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

”21.A.801 **Identificazione di prodotti e unità di controllo e monitoraggio (CMU)**”;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

”a) I prodotti e le CMU fabbricati ai sensi del capitolo F o G vanno identificati con le seguenti informazioni:

1) la denominazione del fabbricante;

2) la designazione del prodotto e della CMU;

3) il numero di serie del fabbricante;

4) il marchio ”IN DEROGA” per i motori, se l'autorità competente ha concesso una deroga ai requisiti di protezione ambientale applicabili;

5) qualsiasi ulteriore informazione che l'Agenzia ritenga appropriata.”;

c) è aggiunta la seguente nuova lettera e):

"e) Le persone fisiche o giuridiche che fabbricano una CMU ai sensi del capitolo G o F sono tenute ad identificarla con una targa incisa, stampata, impressa a rilievo o con altro metodo approvato di marcatura a prova di fuoco, che riporti le informazioni di cui alla lettera a) in modo accessibile e leggibile e che non possa diventare illeggibile o venire staccata durante il normale esercizio, né smarrita o distrutta in caso di incidente.";

(73) il punto 21.A.803 è così modificato:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) Sono vietate la rimozione, la modifica e la collocazione di informazioni identificative di cui al punto 21.A.801, lettera a), su aeromobili, motori, eliche, pale d'elica, mozzi d'elica o CMU, o di informazioni identificative di cui al punto 21.A.807, lettera a), nel caso di APU, senza l'approvazione dell'Agenzia.";

b) le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) In deroga a quanto stabilito alle lettere a) e b), le persone fisiche o giuridiche addette alla manutenzione che operano ai sensi dei regolamenti associati applicabili e nel rispetto di metodologie, tecniche e prassi definite dall'Agenzia, sono autorizzati a:

1) rimuovere, modificare o collocare le informazioni identificative di cui al punto 21.A.801, lettera a), su aeromobili, motori, eliche, pale d'elica, mozzi d'elica o CMU, o le informazioni identificative di cui al punto 21.A.807, lettera a), nel caso di APU; oppure

2) rimuovere una targa identificativa di cui al punto 21.A.801, o di cui al punto 21.A.807 nel caso di APU, se l'operazione si rende necessaria durante gli interventi di manutenzione.

d) È vietato installare una targa di identificazione che è stata rimossa ai sensi della lettera c), punto 2), su aeromobili, motori, eliche, pale d'elica, mozzi d'elica o CMU diversi da quelli dai quali è stata rimossa.";

(74) il punto 21.A.804 è sostituito dal seguente:

**"21.A.804 Identificazione di parti, pertinenze e componenti di unità di controllo e monitoraggio (CMU)**

a) Tutte le parti e pertinenze la cui installazione in un prodotto omologato è consentita e tutti i componenti di CMU la cui installazione in una CMU certificata conformemente al presente allegato I è consentita devono essere contrassegnati in modo indelebile e leggibile con:

1) un nome, marchio o simbolo che identifichi il costruttore con modalità identificate dai dati di progettazione applicabili;

2) il codice prodotto, come definito nei dati di progettazione applicabili; e

3) le lettere "EPA":

i) per parti e pertinenze fabbricate secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione del prodotto di riferimento, fatta eccezione per gli articoli ETSO e per le parti e pertinenze di cui al punto 21.A.307, lettera b);

ii) per i componenti di CMU fabbricati secondo dati di progettazione approvati non appartenenti al titolare del certificato di omologazione della CMU di riferimento, o al titolare del certificato di omologazione dell'UA quando la CMU è certificata come parte dell'UA, fatta eccezione per i componenti di CMU ETSO e i componenti di CMU di cui al punto 21.A.308, lettera b).

b) In deroga a quanto stabilito alla lettera a), se l'Agenzia determina che una parte, una pertinenza o un componente di CMU è troppo piccola/o o comunque inidonea/o ad essere contrassegnata/o con le informazioni richieste dalla lettera a), il documento di ammissione in servizio che accompagna detta parte o pertinenza o detto componente di CMU, o il relativo contenitore, deve includere le informazioni che non è stato possibile applicare alla parte, alla pertinenza o al componente di CMU.";

(75) al punto 21.B.20, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) L'Agenzia deve attuare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni ricevute riguardanti la sicurezza e trasmettere senza indebito ritardo alle autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni necessarie, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive da intraprendere, affinché possano reagire tempestivamente a un problema di sicurezza concernente i prodotti, le parti, le pertinenze, gli UAS, le CMU, i componenti di CMU, le persone o le organizzazioni (imprese) soggetti al regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti delegati e di esecuzione.";

(76) il punto 21.B.70 è sostituito dal seguente:

**"21.B.70 Specifiche di certificazione**

L'Agenzia, a norma dell'articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1139, deve pubblicare specifiche di certificazione e altre specifiche dettagliate, comprese le specifiche di certificazione relative all'aeronavigabilità, ai dati di idoneità operativa e alla protezione ambientale, che le autorità competenti, le organizzazioni e il personale possono utilizzare per dimostrare la conformità di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU e componenti di CMU ai pertinenti requisiti essenziali di cui agli allegati II, IV, V e IX di detto regolamento, nonché ai requisiti di protezione ambientale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, e all'allegato III di tale regolamento. Tali specifiche devono essere sufficientemente dettagliate e precise per indicare ai richiedenti le condizioni in base alle quali devono essere emessi, modificati o integrati i certificati.";

(77) al punto 21.B.75, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) L'Agenzia deve definire nel dettaglio le specifiche tecniche, ovvero le "condizioni speciali", applicabili a un prodotto, un UAS o una CMU se le relative specifiche di certificazione non contengono parametri di sicurezza adeguati o appropriati per il prodotto, l'UAS o la CMU in questione, per uno dei seguenti motivi:

1. il prodotto, l'UAS o la CMU presenta caratteristiche progettuali nuove o inusuali rispetto alle prassi di progettazione su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili;
2. l'uso previsto del prodotto è inabituale; oppure
- 3) l'esperienza maturata durante l'uso in relazione ad altri prodotti, UAS o CMU simili o a prodotti o CMU che presentano caratteristiche progettuali analoghe o che comportano rischi di recente individuazione ha dimostrato che possono verificarsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza.";

(78) il punto 21.B.80 è così modificato:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"L'Agenzia stabilisce le premesse di omologazione e le notifica al richiedente che presenta domanda per il rilascio di un certificato di omologazione o di un certificato di omologazione ristretto. Le premesse di omologazione comprendono:";

b) la lettera a) è così modificata:

i) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"specifiche per la certificazione di aeronavigabilità, definite dall'Agenzia per il prodotto, l'UAS o la CMU, come applicabili alla data della domanda per l'ottenimento di tale certificato e qualsiasi condizione speciale prescritta dall'Agenzia in conformità al punto 21.B.75, lettera a), a meno che:";

ii) al punto 3), il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) nel caso di un certificato di omologazione, dimostrino la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato II e, se del caso, all'allegato IX del regolamento (UE) 2018/1139; oppure";

c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) riservato.";

(79) al punto 21.B.82, la lettera a) è così modificata:

a) il punto 2) è sostituito dal seguente:

”2) l’Agenzia non accetti o non prescriva mezzi alternativi per dimostrare la conformità ai requisiti essenziali pertinenti degli allegati II, IV, V e IX del regolamento (UE) 2018/1139;”;

(80) al punto 21.B.100, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

”L’Agenzia stabilisce il suo livello di partecipazione alla verifica delle attività e dei dati per la dimostrazione di conformità connessi alla domanda di un certificato di omologazione, di un certificato di omologazione ristretto, di approvazione di una modifica di maggiore entità, di un certificato di omologazione supplementare, di approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità o di autorizzazioni ETSO per APU. A tal fine procede sulla base di una valutazione di gruppi significativi delle attività e dei dati per la dimostrazione della conformità del programma di certificazione. Tale valutazione esamina:

- la probabilità di una non conformità non rilevata alle premesse di omologazione, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa e ai requisiti di protezione ambientale; e
- il potenziale impatto di tale non conformità sulla sicurezza del prodotto, dell’UAS e della CMU o sulla protezione ambientale,

e prende in considerazione almeno gli elementi seguenti:”;

(81) al punto 21.B.103, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

”a) L’Agenzia rilascia un certificato di omologazione di un aeromobile, un motore, un’elica o una CMU oppure un certificato di omologazione ristretto per un aeromobile purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

- 1) il richiedente sia conforme al punto 21.A.21;
- 2) l’Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione determinato in conformità al punto 21.B.100, non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione applicabili, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove opportuno, a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
- 3) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto, dell’UAS o della CMU per l’impiego per il quale è richiesta l’omologazione.”;

(82) il punto 21.B.107 è così modificato:

a) alla lettera a), i punti 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

”2) l’Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito in conformità al punto 21.B.100, lettera a) o b), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione applicabili, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove opportuno, a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale applicabili; e

3) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto, dell’UAS o della CMU per l’impiego per il quale è richiesta l’omologazione.”;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

”b) Nel caso di una modifica riguardante dati di idoneità operativa, in deroga alla lettera a), punti 1) e 2), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l’Agenzia può approvare una modifica di un certificato di omologazione di un aeromobile prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati di idoneità operativa debbano essere effettivamente utilizzati.”;

(83) al punto 21.B.111, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- "a) L'Agenzia rilascia un certificato di omologazione supplementare purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
- 1) il richiedente sia conforme al punto 21.A.115, lettera b);
  - 2) l'Agenzia, tramite la verifica della dimostrazione di conformità in base al proprio livello di partecipazione stabilito sulla base del punto 21.B.100, lettera a), non abbia rilevato alcuna non conformità alle premesse di omologazione applicabili, alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa, ove opportuno, a norma del punto 21.B.82, e ai requisiti di protezione ambientale applicabili;
  - 3) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto, dell'UAS o della CMU per l'impiego per il quale è richiesta l'omologazione;
- b) Nel caso di un certificato di omologazione supplementare che riguarda i dati di idoneità operativa, in deroga alla lettera a), punti 1) e 2), su richiesta del richiedente inclusa nella dichiarazione di cui al punto 21.A.20, lettera d), l'Agenzia può rilasciare un certificato di omologazione supplementare prima che sia stata dimostrata la conformità alle premesse di omologazione dei dati di idoneità operativa applicabili, a condizione che il richiedente dimostri la conformità prima della data in cui tali dati debbano essere effettivamente utilizzati.";

(84) al punto 21.B.320, lettera b), il punto 5) è sostituito dal seguente:

"5) ispezione dell'aeromobile e, per gli aeromobili senza equipaggio, della CMU;"

(85) il punto 21.B.325 è sostituito dal seguente:

**"21.B.325 Rilascio dei certificati di aeronavigabilità**

- a) Accertata la conformità ai requisiti del punto 21.B.326 e ai requisiti applicabili di cui al capitolo H della sezione A del presente allegato, l'autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare o modificare un certificato di aeronavigabilità (modulo AESA 25, cfr. appendice VI) senza ulteriore indugio.
- b) Accertata la conformità ai requisiti del punto 21.B.327 e ai requisiti applicabili di cui al capitolo H della sezione A del presente allegato, l'autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare o modificare un certificato ristretto di aeronavigabilità (modulo AESA 24, cfr. appendice V) senza ulteriore indugio.
- c) Nel caso di aeromobili nuovi, e di aeromobili usati provenienti da un paese terzo, oltre al certificato di aeronavigabilità applicabile di cui alla lettera a) o b), l'autorità competente dello Stato membro di registrazione deve rilasciare:
  - 1) per gli aeromobili soggetti all'allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell'aeronavigabilità (modulo AESA 15a, cfr. appendice II);
  - 2) per gli aeromobili nuovi soggetti all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell'aeronavigabilità (modulo AESA 15c, cfr. appendice II);
  - 3) per gli aeromobili usati provenienti da un paese terzo e soggetti all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 della Commissione, un certificato di prima revisione dell'aeronavigabilità (modulo AESA 15c, cfr. appendice II), se l'autorità competente ha effettuato la revisione dell'aeronavigabilità;
  - 4) per gli aeromobili senza equipaggio nuovi soggetti all'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, [sul mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull'approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti. "C(2024)1569" OP: aggiungere il numero di adozione] un certificato di prima revisione dell'aeronavigabilità (modulo AESA 15d, cfr. appendice II);
  - 5) per gli aeromobili senza equipaggio usati provenienti da un paese terzo e soggetti all'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, [sul mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull'approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti. "C(2024)1569" OP: aggiungere il numero di adozione] un certificato di prima revisione dell'aeronavigabilità (modulo AESA 15d, cfr. appendice II), se l'autorità competente ha effettuato la revisione dell'aeronavigabilità.";

(86) il punto 21.B.326 è così modificato:

a) alla lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile o l'UAS, a seconda dei casi, è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive; e";

b) la lettera b) è così modificata:

i) il punto 1) è così modificato:

— il punto i) è sostituito dal seguente:

"i) l'aeromobile o l'UAS, a seconda dei casi, è conforme a un progetto di tipo approvato sulla base di un certificato di omologazione e di eventuali certificati di omologazione supplementari, modifiche o riparazioni approvati in conformità al presente allegato; nonché";

— il punto iii) è sostituito dal seguente:

"iii) la revisione dell'aeronavigabilità è stata effettuata a norma delle disposizioni di cui all'allegato I (parte M), capitolo I, o all'allegato V ter (parte ML), capitolo I, del regolamento (UE) n. 1321/2014 oppure all'allegato I (parte ML.UAS), capitolo I, del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, [sul mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull'approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti. "C(2024)1569" OP: aggiungere il numero di adozione] a seconda dei casi;";

ii) il punto 2) è sostituito dal seguente:

"2) se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile o l'UAS, a seconda dei casi, è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive; e";

(87) al punto 21.B.327, la lettera a) è così modificata:

a) al punto 1), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile o l'UAS, a seconda dei casi, è conforme a un progetto approvato dall'Agenzia sulla base di un certificato di omologazione ristretto o in conformità di determinate specifiche di aeronavigabilità ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;";

b) il punto 2) è così modificato:

i) al punto i), la lettera A), è sostituita dalla seguente:

"A) l'aeromobile o l'UAS, a seconda dei casi, è conforme a un progetto approvato dall'Agenzia sulla base di un certificato di omologazione ristretto o in conformità a determinate specifiche di aeronavigabilità e di eventuali certificati di omologazione supplementari, modifiche o riparazioni approvati in conformità al presente allegato I (parte 21); e";

ii) al punto i), la lettera C) è sostituita dalla seguente:

"C) l'aeromobile è stato ispezionato in conformità alle disposizioni di cui all'allegato I (parte M) o all'allegato V ter (parte ML) del regolamento (UE) n. 1321/2014 oppure all'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, [sul mantenimento dell'aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull'approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti. "C(2024)1569" OP: aggiungere il numero di adozione] a seconda dei casi;";

iii) il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii) se l'autorità competente dello Stato membro di registrazione ha accertato che l'aeromobile o l'UAS, a seconda dei casi, è conforme al progetto approvato ed è in condizioni di operare in sicurezza. A tal fine, tale autorità può decidere di condurre verifiche ispettive;";



(88) al punto 21.B.432, lettera b), punto 1), il punto ii) è sostituito dal seguente:

”ii) audit dei prodotti, degli UAS e delle CMU di un campione pertinente della progettazione e della certificazione di prodotti, parti, pertinenze, UAS, CMU e componenti di CMU che rientrano nell’ambito di attività dell’impresa;”;

(89) il titolo del capitolo K della sezione B è sostituito dal seguente:

”**CAPITOLO K — PARTI, PERTINENZE E COMPONENTI DI UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU)**”;

(90) al punto 21.B.453, lettera a), il punto 4) è sostituito dal seguente:

”4) non sia stata individuata alcuna particolarità o caratteristica che possa pregiudicare la sicurezza del prodotto, dell’UAS o della CMU per l’impiego per il quale è richiesta l’omologazione.”;

(91) al punto 21.B.520, lettera b), il punto 4) è sostituito dal seguente:

”4) ispezione dell’aeromobile e, per gli aeromobili senza equipaggio, della CMU;”;

(92) il titolo del capitolo Q della sezione B è sostituito dal seguente:

”**CAPITOLO Q — IDENTIFICAZIONE DI PRODOTTI, PARTI, PERTINENZE, UNITÀ DI CONTROLLO E MONITORAGGIO (CMU) E COMPONENTI DI CMU**”;

(93) l’elenco delle appendici (MODULI AESA) è così modificato:

”Appendice I – Modulo AESA 1 Certificato di ammissione in servizio

Appendice II – Moduli AESA 15a, 15c e 15d – Certificato di revisione dell’aeronavigabilità

Appendice III – Modulo AESA 20a Permesso di volo

Appendice IV – Modulo AESA 20b Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate)

Appendice V – Modulo AESA 24 Certificato ristretto di aeronavigabilità

Appendice VI – Modulo AESA 25 Certificato di aeronavigabilità

Appendice VII – Modulo AESA 45 Certificato acustico

Appendice VIII – Modulo AESA 52 Dichiarazione di conformità dell’aeromobile/del sistema aeromobile senza equipaggio

Appendice IX – Modulo AESA 53 Certificato riammissione in servizio

Appendice X – Modulo AESA 55 Certificato di approvazione dell’impresa di produzione

Appendice XI – Modulo AESA 65 Autorizzazione a procedere per la produzione senza approvazione dell’impresa di produzione

Appendice XII – Categorie di prova di volo e relative qualifiche dell’equipaggio di prova di volo”;

(94) nell’appendice I ”Certificato di ammissione in servizio/autorizzazione — Modulo AESA 1 di cui all’allegato I (parte 21)”, le istruzioni per l’uso del modulo AESA 1 sono così modificate:

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

”Le presenti istruzioni si riferiscono solo all’uso del modulo AESA 1 a fini di produzione. Si richiama l’attenzione sull’appendice II dell’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 e sull’appendice III dell’allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, [sul *mantenimento dell’aeronavigabilità dei sistemi aeromobili senza equipaggio certificati e dei loro componenti, e sull’approvazione delle organizzazioni e del personale coinvolti in tali compiti*. ”C(2024)1569” OP: aggiungere il numero di adozione] che riguardano l’uso del modulo AESA 1 a fini di manutenzione.”;

- b) il punto 1 "OGGETTO E USO" è così modificato:
- i) il punto 1.1 è sostituito dal seguente:  
"1.1. Lo scopo primario del certificato consiste nel dichiarare l'aeronavigabilità di nuovi motori, eliche, parti, pertinenze, CMU e componenti di CMU per l'aviazione ("elementi").";
  - ii) il punto 1.6 è sostituito dal seguente:  
"1.6. Il certificato non costituisce un'approvazione per l'installazione dell'elemento su un determinato aeromobile o motore o una determinata elica, oppure su una determinata CMU nel caso di componenti di CMU, ma serve all'utilizzatore finale a stabilire il suo status di approvazione di aeronavigabilità.";
- c) al punto 5 "COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO DA PARTE DEL DICHIARANTE", il campo 8 è sostituito dal seguente:

**"Campo 8 Numero della parte**

Inserire il numero della parte come appare sull'elemento o sull'etichetta/imballaggio. Nel caso di un motore, un'elica o una CMU si può utilizzare la designazione del tipo.";

- (95) l'appendice II è così modificata:

- a) il titolo è sostituito dal seguente:

*"Appendice II*

**Moduli AESA 15a, 15c e 15d — Certificato di revisione dell'aeronavigabilità";**

- b) è aggiunto il seguente nuovo modulo AESA 15d:

"Certificato di revisione dell'aeronavigabilità – Modulo AESA 15d –

"CERTIFICATO DI REVISIONE DELL'AERONAVIGABILITÀ (AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE - ARC)
(per gli aeromobili senza equipaggio (UA) conformi alla parte ML.UAS)

Riferimento ARC: .....
In conformità al regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio,

[NOME DELL'AUTORITÀ COMPETENTE]

certifica:

di aver effettuato una revisione dell'aeronavigabilità in conformità all'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione ["C(2024)1569" OP: aggiungere il numero di adozione], sull'UA seguente:

[oppure]

che l'UA nuovo seguente:

Fabbricante dell'UA: ..... Designazione dell'UA a cura del fabbricante: .....

Immatricolazione dell'UA: ..... Numero di serie dell'UA: .....

(e che l'aeromobile in questione) è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....

Ore di volo (flight hours - FH) dell'UA alla data della revisione: .....

Firma: ..... Autorizzazione n. (se applicabile): .....

[OPPURE]

[NOME, INDIRIZZO E RIFERIMENTO DELL'APPROVAZIONE DELL'IMPRESA APPROVATA] (\*) (\*)

certifica di aver effettuato una revisione dell'aeronavigabilità in conformità all'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione ["C(2024)1569" OP: aggiungere il numero di adozione], sull'UA seguente:

Fabbricante dell'UA: ..... Designazione dell'UA a cura del fabbricante: .....

Immatricolazione dell'UA: ..... Numero di serie dell'UA: .....

e che l'aeromobile in questione è ritenuto aeronavigabile alla data della revisione.

Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....

Ore di volo (FH) dell'UA alla data della revisione: .....

Firma: ..... Autorizzazione n. (se applicabile): .....

Primo rinnovo: l'UA è conforme alle condizioni di cui al punto ML.UAS.901, lettera c), dell'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione ["C(2024)1569" OP: aggiungere il numero di adozione]

Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....

Ore di volo (FH) dell'UA alla data del rilascio: .....

Firma: ..... Autorizzazione n.: .....

Nome dell'impresa approvata: ..... Riferimento dell'approvazione: .....

Secondo rinnovo: l'UA è conforme alle condizioni di cui al punto ML.UAS.901, lettera c), dell'allegato I (parte ML.UAS) del regolamento delegato (UE) .../... della Commissione ["C(2024)1569" OP: aggiungere il numero di adozione]

Data di rilascio: ..... Data di scadenza: .....

Ore di volo (FH) dell'UA alla data del rilascio: .....

Firma: ..... Autorizzazione n.: .....

Nome dell'impresa approvata: ..... Riferimento dell'approvazione: .....

Modulo AESA 15d — versione 1;

(\*) Il responsabile del rilascio del modulo può adattarlo alle proprie esigenze sopprimendo il nome, la dichiarazione di certificazione, il riferimento all'aeromobile di cui trattasi e i dettagli del rilascio che non sono pertinenti all'uso del modulo stesso."

(96) l'appendice III è sostituita dalla seguente:

*"Appendice III*

**Permesso di volo — Modulo AESA 20a**

Logo dell'autorità competente	PERMESSO DI VOLO	
(*)		
<p>Il presente permesso di volo è rilasciato a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e certifica che l'aeromobile è in grado di volare in sicurezza per lo scopo e alle condizioni riportati di seguito. Il presente permesso è valido in tutti gli Stati membri.</p> <p>Il presente permesso di volo è anche valido per voli verso ed entro i confini di Stati non membri, purché si ottenga un'approvazione distinta dalle autorità competenti di tali Stati:</p>		1. Nazionalità e contrassegni di registrazione:
2. Fabbricante/modello di aeromobile: [per gli aeromobili senza equipaggio, inserire il modello e la designazione dell'unità di controllo e monitoraggio]		3. Numero di serie:
4. Il permesso di volo riguarda: [scopo di cui al punto 21.A.701, lettera a)]		
5. Titolare: [in caso di permesso di volo rilasciato ai fini del punto 21.A.701, lettera a), punto 15), specificare: "titolare registrato"]		
6. Condizioni/osservazioni:		
7. Periodo di validità:		
8. Luogo e data di rilascio:		9. Firma del rappresentante dell'Autorità competente:
<p><b>Modulo AESA 20a — versione 2;</b>            (*) (*) Ad uso dello Stato di registrazione."</p>		

(97) l'appendice IV è sostituita dalla seguente:

"Appendice IV

**Permesso di volo (rilasciato da imprese approvate) — Modulo AESA 20b**

Stato membro dell'autorità competente che ha rilasciato l'approvazione dell'impresa in base alla quale è rilasciato il permesso di volo; oppure "AESA" in caso di approvazione rilasciata dall'AESA	<b>PERMESSO DI VOLO</b>	
Denominazione e indirizzo dell'impresa che rilascia il permesso di volo.	(*)	
Il presente permesso di volo è rilasciato a norma del regolamento (UE) 2018/1139 e certifica che l'aeromobile è in grado di volare in sicurezza per lo scopo e alle condizioni riportati di seguito. Il presente permesso è valido in tutti gli Stati membri. Il presente permesso di volo è anche valido per voli verso ed entro i confini di Stati non membri, purché si ottenga un'approvazione distinta dalle autorità competenti di tali Stati.	1. Nazionalità e contrassegni di registrazione:	
2. Fabbricante/modello di aeromobile: [per gli aeromobili senza equipaggio, inserire il modello e la designazione dell'unità di controllo e monitoraggio]	3. Numero di serie:	
4. Il permesso di volo riguarda: [scopo di cui al punto 21.A.701, lettera a)]		
5. <i>Titolare</i> : [impresa che rilascia il permesso di volo]		
6. Condizioni/osservazioni:		
7. Periodo di validità:		
8. Luogo e data di rilascio:	9. Firma autorizzata Nome: N. di riferimento approvazione:	
<b>Modulo AESA 20b — versione 2”;</b> (*) Ad uso del titolare dell'approvazione dell'impresa.		

(98) l'appendice V è sostituita dalla seguente:

*Appendice V*

**Certificato ristretto di aeronavigabilità — Modulo AESA 24**

LOGO dell'autorità competente

**CERTIFICATO RISTRETTO DI AERONAVIGABILITÀ**

(*)	[Stato membro di registrazione] [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO]	(*)
1. Nazionalità e marche di registrazione	2. Costruttore e designazione dell'aeromobile a cura del costruttore	3. Numero di serie dell'aeromobile
4. Categorie		
<p>5. Il presente certificato ristretto di aeronavigabilità è rilasciato ai sensi (**) [della Convenzione sull'aviazione civile internazionale del 7 dicembre 1944] e [del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio] nei confronti dell'aeromobile summenzionato che è considerato aeronavigabile se sottoposto a manutenzione e operato in conformità a quanto precede e alle pertinenti limitazioni operative.</p> <p>Inoltre si applicano le seguenti restrizioni: l'appendice VI è sostituita dalla seguente: (8) [L'aeromobile può essere utilizzato nella navigazione internazionale nonostante le restrizioni di cui sopra].</p> <p>Osservazioni: [per gli aeromobili senza equipaggio, inserire il modello e la designazione dell'unità di controllo e monitoraggio]</p>		
Data di rilascio:		Firma:
<p>6. Il certificato ristretto di aeronavigabilità è valido a meno che venga revocato dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione.</p> <p>Al presente certificato verrà allegato un certificato corrente di revisione dell'aeronavigabilità.</p>		
<p>Modulo AESA 24 — versione 3 (*) Ad uso dello Stato di registrazione. (**) Cancellare la dicitura inutile.</p>		

**Il presente certificato ristretto di aeronavigabilità deve essere conservato a bordo durante tutti i voli;**



(100) l'appendice VIII è così modificata:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Dichiarazione di conformità dell'aeromobile/del sistema aeromobile senza equipaggio — Modulo AESA 52";

b) il modulo "Dichiarazione di conformità dell'aeromobile" è sostituito dal seguente:

<b>"DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'AEROMOBILE/DEL SISTEMA AEROMOBILE SENZA EQUIPAGGIO</b>			
1. Stato di produzione	2. [STATO MEMBRO] (*) Uno Stato membro dell'Unione europea (**)	3. N. di riferimento della dichiarazione:	
4. Impresa			
5. Tipo di aeromobile		6. N. di riferimento del certificato di omologazione:	
7. Registrazione o contrassegni dell'aeromobile		8. N. di identificazione dell'impresa di produzione:	
9. Particolari del motore/dell'elica/dell'unità di controllo e monitoraggio (***)			
10. Bollettini di modifiche e/o servizio (***)			
11. Direttive di aeronavigabilità			
12. Concessioni			
13. Esenzioni, rinunce o deroghe (***)			
14. Osservazioni			
15. Certificato di aeronavigabilità			
16. Requisiti supplementari			
17. Dichiarazione di conformità Si certifica che l'aeromobile/il sistema aeromobile senza equipaggio è pienamente conforme al progetto omologato e agli elementi dei campi 9, 10, 11, 12 e 13. L'aeromobile è in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento. L'aeromobile è stato provato in volo con successo.			
18. Firmato	19. Nome	20. Data (gg/mm/aaaa)	
21. Riferimento dell'approvazione dell'impresa di produzione:			
<b>Modulo AESA 52 — versione 4</b> (*) O AESA se quest'ultima è l'autorità competente. (**) Cancellare nel caso di paesi terzi o dell'AESA. (***) Cancellare la dicitura inutile.;			

c) le "Istruzioni per l'uso della dichiarazione di conformità dell'aeromobile — Modulo AESA 52" sono così modificate:

i) **il titolo** è sostituito dal seguente:

**"Istruzioni per l'uso della dichiarazione di conformità dell'aeromobile/del sistema aeromobile senza equipaggio — Modulo AESA 52";**

ii) **il punto 1 "SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE" è sostituito dal seguente:**

"1. SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. L'uso della dichiarazione di conformità dell'aeromobile/del sistema aeromobile senza equipaggio rilasciata da un'impresa di produzione a norma della parte 21, sezione A, capitolo F, è descritto al punto 21.A.130 e nelle relative modalità accettabili di rispondenza (*acceptable means of compliance* - AMC).



- 1.2. Lo scopo della dichiarazione di conformità dell'aeromobile/del sistema aeromobile senza equipaggio (modulo AESA 52) rilasciata a norma della parte 21, sezione A, capitolo G, è consentire al titolare di un'adeguata approvazione dell'impresa di produzione di esercitare il privilegio di ottenere il certificato di aeronavigabilità e, se necessario, il certificato acustico di un singolo aeromobile dall'autorità competente dello Stato membro di registrazione.”;
- iii) il punto **3.2 è sostituito dal seguente:**
- ”3.2. Una dichiarazione di conformità non può essere rilasciata all'autorità competente dello Stato membro di registrazione a meno che la progettazione dell'aeromobile/del sistema aeromobile senza equipaggio, i prodotti ivi installati e, per i sistemi aeromobili senza equipaggio, la CMU siano approvati.”;
- iv) il punto **3.4 è sostituito dal seguente:**
- ”3.4 La presente dichiarazione di conformità non include quegli elementi dell'equipaggiamento dei quali si può chiedere l'installazione per soddisfare le norme operative applicabili. Alcuni di questi elementi individuali possono però essere inclusi nel campo 10 o nel progetto omologato. Si ricorda quindi agli operatori la loro responsabilità di assicurare la conformità delle loro attività alle norme operative applicabili.”;
- v) il campo 9 è sostituito dal seguente:
- ”Campo 9 La descrizione completa del tipo di motore e di elica come specificati nel pertinente certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica. Occorre indicare anche il numero di identificazione e la sede della loro impresa di produzione. Per i sistemi aeromobili senza equipaggio, la descrizione completa del tipo di CMU come specificato nel pertinente certificato di omologazione e nella relativa scheda tecnica, unitamente al corrispondente numero di identificazione dell'impresa di produzione.”;
- vi) il campo 11 è sostituito dal seguente:
- ”Campo 11 L'elenco di tutte le direttive (o equivalenti) di aeronavigabilità applicabili e una dichiarazione di conformità, assieme a una descrizione del metodo di conformità del singolo aeromobile o sistema aeromobile senza equipaggio, inclusi prodotti e parti installate, pertinenze ed equipaggiamenti e, per i sistemi aeromobili senza equipaggio, CMU e componenti di CMU. Occorre indicare eventuali termini imposti per la conformità.”;
- vii) il campo 17 è sostituito dal seguente:
- ”Campo 17 La validità della dichiarazione di conformità è soggetta alla compilazione completa di tutti i campi del modulo. Una copia della relazione della prova di volo, unita a eventuali difetti registrati e informazioni dettagliate sulle correzioni, deve essere conservata in archivio dal titolare dell'approvazione dell'impresa di produzione. La relazione deve essere soddisfacente e firmata dal personale qualificato per la certificazione e da un membro del personale di volo, ad esempio il pilota o l'ingegnere che ha effettuato la prova di volo. Le prove di volo effettuate sono quelle definite nell'ambito del controllo dell'elemento di gestione della qualità del sistema di produzione, come stabilito al punto 21.A.139, in particolare alla lettera d), punto 2.vi), per garantire che l'aeromobile sia conforme ai dati di progettazione applicabili e in condizioni idonee a garantire la sicurezza di funzionamento.
- L'elenco degli elementi forniti (o messi a disposizione) per soddisfare gli aspetti relativi alla sicurezza di funzionamento dell'aeromobile di cui alla presente dichiarazione deve essere conservato in archivio dal titolare del certificato di approvazione dell'impresa di produzione.”;

(101) nell'appendice X, il primo modulo (modulo AESA 55a – versione 3) è sostituito dal seguente:

<p>"[STATO MEMBRO] (*) Stato membro dell'Unione europea (**)</p> <p style="text-align: center;"><b>CERTIFICATO DI APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE</b> Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (*)].21G.XXXX</p> <p>A norma del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione attualmente in vigore e fatte salve le condizioni di seguito specificate, la [AUTORITÀ COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO] certifica [NOME E INDIRIZZO DELL'IMPRESA] in quanto impresa di produzione in conformità all'allegato I (parte 21), sezione A, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, autorizzata a fabbricare prodotti, parti, pertinenze, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio elencati nel prospetto di approvazione allegato e a rilasciare i relativi certificati utilizzando i riferimenti che precedono.</p> <p style="text-align: center;">CONDIZIONI:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. La presente approvazione è limitata a quanto specificato nei termini di approvazione allegati.</li> <li>2. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle procedure specificate nel manuale dell'impresa di produzione approvata.</li> <li>3. La presente approvazione è valida fintantoché l'impresa di produzione approvata rimane conforme all'allegato I (parte 21) del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.</li> <li>4. Fatto salvo il rispetto delle suddette condizioni, la presente approvazione rimane valida per un periodo di tempo illimitato, fino a rinuncia, sostituzione, sospensione o revoca.</li> </ol> <p>Data del primo rilascio: ..... Data della presente revisione: ..... Revisione n.: ..... Firma: ..... Per l'autorità competente: [IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE (**)]</p> <p><b>Modulo AESA 55a — Versione 4";</b> (*) <input type="checkbox"/> AESA se quest'ultima è l'autorità competente. (**) <input type="checkbox"/> AESA se quest'ultima è l'autorità competente.</p>
--

(102) l'appendice XI è sostituita dalla seguente:

"Appendice XI

**Autorizzazione a procedere per la produzione senza approvazione dell'impresa di produzione —  
Modello AESA 65**

Autorizzazione a procedere di cui all'allegato I (parte 21), capitolo F

<p>[STATO MEMBRO] (*) Stato membro dell'Unione europea (**) <b>AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER LA PRODUZIONE SENZA APPROVAZIONE DELL'IMPRESA DI PRODUZIONE</b></p> <p>[NOME DEL RICHIEDENTE] [DENOMINAZIONE COMMERCIALE (se diversa dal nome del richiedente)] [INDIRIZZO POSTALE COMPLETO DEL RICHIEDENTE] Data (giorno, mese, anno) Riferimento: [CODICE DELLO STATO MEMBRO (**)].21F.XXXX</p> <p>Egregio sig./Gentile sig.ra [nome del richiedente],</p> <p>il vostro sistema di ispezione della produzione è stato esaminato e giudicato conforme all'allegato I (parte 21), sezione A, capitoli A e F, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.</p> <p>Pertanto, fatte salve le condizioni specificate nel seguito, siete autorizzati a effettuare la dimostrazione della conformità dei prodotti, delle parti, delle pertinenze, delle unità di controllo e monitoraggio e dei componenti di unità di controllo e monitoraggio menzionati nel seguito, a norma dell'allegato I (parte 21), sezione A, capitolo F, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione.</p> <p style="text-align: center;">N. di unità P/N S/N</p> <p><b>AEROMOBILI</b></p> <p><b>PARTI</b></p> <p>Alla presente autorizzazione a procedere si applicano le condizioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) la sua validità è subordinata al rispetto da parte di [nome dell'impresa] di quanto disposto all'allegato I (parte 21), sezione A, capitoli A e F, del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione;</li> <li>2) è richiesta la conformità alle procedure specificate nel manuale di [nome dell'impresa] riferimento/data di rilascio.....;</li> <li>3) essa scade il .....</li> <li>4) la dichiarazione di conformità rilasciata da [nome dell'impresa] a norma del punto 21.A.130 del regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione deve essere convalidata dall'autorità di rilascio della presente autorizzazione a procedere in conformità alla procedura..... del manuale cui si fa riferimento sopra;</li> <li>5) [nome dell'impresa] notifica immediatamente all'autorità di rilascio della presente autorizzazione a procedere eventuali modifiche del sistema di ispezione della produzione che possano incidere sull'ispezione, sulla conformità o sull'aeronavigabilità di prodotti, parti, unità di controllo e monitoraggio e componenti di unità di controllo e monitoraggio elencati nella presente autorizzazione a procedere.</li> </ol> <p>Per l'autorità competente: [IDENTIFICAZIONE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE (*) (**)] Data e firma</p>
<p>Modello AESA 65 - versione 4". (*) O AESA se quest'ultima è l'autorità competente. (**) Cancellare nel caso di paesi terzi. [La normativa pertinente fa riferimento a "paesi terzi"].</p>

## ALLEGATO II

L'allegato del regolamento delegato (UE) 2019/945 è così modificato:

- (1) nella PARTE 2 "Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C1", il punto 15) è sostituito dal seguente:
    - "15) inviare al pilota remoto un chiaro segnale di avvertimento quando la batteria dell'UA o della relativa CMU raggiunge un basso livello di carica, in modo tale da consentire al pilota remoto di disporre di tempo sufficiente per far atterrare l'UA in sicurezza;"
  - (2) nella PARTE 3 "Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C2", il punto 17) è sostituito dal seguente:
    - "17) inviare al pilota remoto un chiaro segnale di avvertimento quando la batteria dell'UA o della relativa CMU raggiunge un basso livello di carica, in modo tale da consentire al pilota remoto di disporre di tempo sufficiente per far atterrare l'UA in sicurezza;"
  - (3) nella PARTE 4 "Requisiti per i sistemi aeromobili senza equipaggio (UAS) di classe C3", il punto 13) è sostituito dal seguente:
    - "13) inviare al pilota remoto un chiaro segnale di avvertimento quando la batteria dell'UA o della relativa CMU raggiunge un basso livello di carica, in modo tale da consentire al pilota remoto di disporre di tempo sufficiente per far atterrare l'UA in sicurezza;"
-